# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

# 605ª SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO
## SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 29 APRILE 1999

**(Antimeridiana)**

Presidenza del presidente MANCINO,
indi della vice presidente SALVATO

**INDICE GENERALE**


*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . *Pag.* V-X

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-22

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)* . . . . . 23-40

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . 41-53


TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

# INDICE

*RESOCONTO SOMMARIO*

*RESOCONTO STENOGRAFICO*

**CONGEDI E MISSIONI** . . . . . *Pag.* 1

**PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO** . . . . . 2

**VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI**

PRESIDENTE . . . . . 2

Votazione a scrutinio segreto . . . . . 2

**DISEGNI DI LEGGE**

**Discussione e approvazione:**

**(3369-B)** ***Norme in materia di attività produttive*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*:

LARIZZA *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore* . . . . 3
DE LUCA Athos *(Verdi-L'Ulivo)* . . . . . 3
WILDE *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* . . . 4
PALUMBO *(PPI)* . . . . . 4
* MUNGARI *(Forza Italia)* . . . . . 4
MORGANDO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . 4

**Votazione finale:**

**(941)** ***FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Riconoscimento del Registro italiano di donatori di midollo osseo***

**(1152)** ***TERRACINI ed altri. – Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo***

**(1432)** ***AVOGADRO ed altri. – Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo***

**(1700)** ***MANIERI ed altri. – Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo***

**Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo:** ***Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo:***

DI ORIO *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore* . . *Pag.* 6
BRUNI *(Rin. It. Lib. Ind.-Pop. per l'Europa)* . . . . . 7
LAURIA Baldassare (UDeuR) . . . . . 8
AVOGADRO *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* . . . . . 9
RONCONI *(CCD)* . . . . . 9
ZILIO *(PPI)* . . . . . 9
PIANETTA *(Forza Italia)* . . . . . 11
MONTELEONE *(AN)* . . . . . 12
DANIELE GALDI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* . . . . . 13
CARELLA *(Verdi-L'Ulivo)* . . . . . 14

**Discussione:**

**(2675)** ***Misure contro la violenza nelle relazioni familiari***

**(72)** ***D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari***

**(159)** ***MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari:***

PETTINATO *(Verdi-L'Ulivo), relatore* . . . . . 15
RESCAGLIO *(PPI)* . . . . . 15
FASSONE *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* . . . . . 17

*ALLEGATO A*

**DISEGNO DI LEGGE N. 3369-B:**

Ordine del giorno . . . . . 23

Articoli da 1 a 15. . . . . 23, 35

**DISEGNO DI LEGGE N. 941-1152-1432-1700:**

Articoli da 1 a 12. . . . . 35, 40

*ALLEGATO B*

**TESTO CONSEGNATO DAL SENATORE WILDE** . . . . . 41

**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione . . . . . *Pag.* 44

Assegnazione . . . . . 44

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . 45

**GOVERNO**

Richieste di parere su documenti . . . . . 45

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . . *Pag.* 22

Interpellanze . . . . . 47

Interrogazioni . . . . . 48

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

# RESOCONTO SOMMARIO

## Presidenza del presidente MANCINO

*La seduta inizia alle ore 9,32.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Votazione per l'elezione di un componente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti

PRESIDENTE. Indice la votazione a scrutino segreto per l'elezione di un componente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDeuR: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici,Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Il Centro.*

prestiti, in sostituzione del senatore Amorena, recentemente scomparso. Avverte che, quando avranno votato i senatori presenti in Aula, l'urna resterà aperta.

*Seguono le operazioni di votazione.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(3369)** ***Norme in materia di attività produttive*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che, in base all'articolo 104 del Regolamento, verranno esaminate soltanto le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, fatta salva la votazione finale. Autorizza il senatore Larizza a svolgere la relazione orale.

LARIZZA, *relatore*. Si tratta di un insieme di norme, già oggetto di ampio dibattito nel corso delle precedenti letture, su cui la Camera dei deputati si è limitata ad apportare una modifica relativa alla copertura finanziaria ed altre meramente formali. Da qui l'auspicio di una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

DE LUCA Athos *(Verdi)*. Il disegno di legge è apprezzabile, perché suscettibile di creare nuova occupazione e perché introduce criteri di compatibilità ecologica applicati al mondo delle due ruote.

WILDE *(LNPI)*. Consegna alla Presidenza il testo del suo intervento *(v. Allegato B)* e preannuncia il voto contrario del Gruppo al disegno di legge.

PALUMBO *(PPI)*. Dichiara il voto favorevole del Gruppo.

MUNGARI *(FI)*. Il Gruppo FI è contrario al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

LARIZZA, *relatore*. Rinuncia ad intervenire in replica.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo reputa il testo molto importante ai fini dello sviluppo dell'industria italiana dell'alta tecnologia. Accoglie l'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Avverte che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere di nulla osta sul disegno di legge e che l'ordine del giorno n. 1, essendo stato accolto dal Governo, non viene posto ai voti. Passa alla votazione degli articoli modificati dalla Camera dei deputati.

*Il Senato approva gli articoli 1, 6 e 14, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, nonché il disegno di legge nel suo complesso, autorizzando la Presidenza ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.*

**Votazione finale dei disegni di legge:**

**(941) *FUMAGALLI CARULLI ed altri – Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo.***

**(1152) *TERRACINI ed altri – Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo***

**(1432) *AVOGADRO ed altri – Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo***

**(1700) *MANIERI ed altri – Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo***

**Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: «Riconoscimento del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo»**

DI ORIO, *relatore*. Il testo approvato dalla Commissione istituisce il Registro dei donatori di midollo osseo e reca norme che consentono di razionalizzare il settore, anche attraverso il coordinamento delle attività dei centri regionali e l'omologazione ai sistemi di altri paesi. Ciò in risposta alla necessità di allargare il circuito internazionale di donatori, tenuto conto della difficoltà di reperire donatori compatibili. *(Applausi dai Gruppi DS e PPI).*

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Rinuncia ad intervenire.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

BRUNI *(RI-LI-PE)*. Il Registro dei donatori di midollo osseo consente di disporre di una banca dati per il reperimento urgente di donatori. Il disegno di legge garantisce altresì il coordinamento delle unità operative ed amministrative. Il Gruppo voterà pertanto a favore, auspicando che possano presto essere approvate nuove norme per l'utilizzazione delle cellule staminali del cordone ombelicale. *(Applausi dal Gruppo PPI).*

LAURIA Baldassare *(UDeuR)*. Dichiara il voto favorevole del Gruppo. *(Applausi dal Gruppo PPI e del senatore Bruni).*

AVOGADRO *(LNPI)*. Il Gruppo LNPI si dichiara soddisfatto per l'approvazione del testo, molto atteso dai malati e dai volontari che operano nel settore. *(Applausi dal Gruppo LNPI e del senatore Bruni).*

RONCONI *(CCD)*. Le norme in esame razionalizzano il settore, alleggerendolo del carico burocratico che attualmente lo caratterizza. Il Gruppo CCD voterà dunque a favore.

ZILIO *(PPI)*. Alla luce del continuo aumento di leucemie e neoplasie, la razionalizzazione del sistema delle donazioni risulta urgente e necessaria per aumentare la reperibilità dei donatori. Da qui il voto favorevole del Gruppo. *(Applausi dal Gruppo PPI e del senatore Bruni).*

PIANETTA *(FI)*. Il grado di affinità richiesto tra donatori e riceventi rende assai utile l'istituzione del Registro, che consente di mettere in rete le informazioni disponibili. Il Gruppo FI quindi è favorevole al testo, che dà anche riconoscimento all'opera svolta dall'ospedale Galliera di Genova. *(Applausi dei senatori Bruni e Zilio).*

## Presidenza della vice presidente SALVATO

MONTELEONE *(AN)*. Il Gruppo AN voterà in modo unanime a favore del disegno di legge *(Applausi dal Gruppo AN e del senatore Lauria Baldassare).*

DANIELE GALDI *(DS)*. L'istituzione del Registro nazionale allevierà le difficoltà incontrate da molti malati a causa dell'urgenza dell'intervento e del problema dell'incompatibilità. Da qui il voto favorevole del Gruppo. *(Applausi dai Gruppi DS e PPI).*

CARELLA *(Verdi)*. L'approvazione del disegno di legge completa l'*iter* legislativo sulla materia dei trapianti. Di ciò si dichiara molto soddisfatto e pertanto annuncia il voto favorevole dei Verdi. *(Applausi dai Gruppi Verdi, DS e PPI).*

*Il Senato approva i disegni di legge, nn. 941, 1152, 1432 e 1700, in un testo unificato, con il seguente titolo: «Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo».*

**Discussione dei disegni di legge:**

**(2675)** ***Misure contro la violenza nelle relazioni familiari***

**(72)** ***D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari***

**(159)** ***MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari***

PRESIDENTE. Chiede al relatore se intende integrare la relazione scritta.

PETTINATO, *relatore*. Si rimette al testo scritto e raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

RESCAGLIO *(PPI)*. La necessità di intervenire con legge contro la violenza nelle relazioni familiari è indice della crisi della famiglia e della mancata custodia dei suoi valori fondanti. I senatori Popolari voteranno a favore del testo, che non solo mira a proteggere le vittime della violenza, in massima parte donne, bambini e anziani, ma predispone anche gli strumenti per tentare, ove possibile, una ricomposizione della conflittualità. *(Applausi dai Gruppi PPI, UDeuR, DS e del senatore Semenzato. Congratulazioni).*

FASSONE *(DS)*. Dalle notizie degli organi di informazione e dai dati statistici disponibili sul fenomeno della violenza nelle relazioni familiari risulta l'esistenza di una infinità di microcosmi nei quali sistematica è la violazione dei diritti umani nei confronti dei soggetti più deboli. Il testo proposto dalla Commissione merita un'attenta valutazione, configurando una doppia possibilità di intervento, sia da parte del giudice penale, sia da parte del giudice civile. Vanno sottolineate anche l'espressa tutela della persona convivente e la flessibilità dell'intervento nel settore civilistico. Occorre tener presente, però, che la legge non è di per sé uno strumento idoneo a risolvere i problemi sociali: è necessario quindi organizzare centri di assistenza e di consulenza per le vittime ed insistere in un processo di maturazione collettiva per l'affermazione dei valori della convivenza e del rispetto dei diritti umani anche all'interno dei nuclei familiari. *(Applausi dai Gruppi DS, PPI e del senatore Semenzato. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

PETTINATO, *relatore*. Non intende intervenire in replica.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del Ministro per le pari opportunità, rinvia il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo alla seduta pomeridiana.

## Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione per l'elezione di un componente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti. Invita i senatori segretari a procedere allo scrutinio.

Sospende la seduta per quindici minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 10,53, è ripresa alle ore 11,10.*

**Risultato di votazione**

PRESIDENTE. Proclama eletto il senatore Rossi quale componente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*. Dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta pomeridiana, confermando la presenza del Ministro per le pari opportunità. *(v. Resoconto stenografico).*

*La seduta termina alle ore 11,11.*

# RESOCONTO STENOGRAFICO

## Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,30)*.

Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Cabras, Carpi, Cecchi Gori, De Guidi, De Martino Francesco, Di Pietro, Donise, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Ossicini, Pagano, Pelella, Pellegrino, Preda, Rocchi, Russo, Sartori, Scivoletto, Staniscia, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, Cioni, Cusimano, De Carolis, Diana Lino, Dolazza, Lauricella, Rizzi, Robol, Speroni, Squarcialupi, Turini, e Volcic, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Loreto e Terracini, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Centaro, Cirami e Del Turco, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari; Giovanelli e Manfredi, per partecipare ad un convegno organizzato dalla Commissione ambiente del Bundestag.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

**Votazione per l'elezione di un componente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di un componente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

Tale votazione si rende necessaria a seguito della scomparsa del senatore Amorena.

Le operazioni di voto, ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 4, del Regolamento, saranno effettuate a scrutinio segreto per schede. Ciascun senatore potrà segnare sulla scheda un solo nominativo e risulterà eletto chi avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Indìco la votazione a scrutinio segreto ed avverto che quando avranno votato gli onorevoli colleghi in questo momento presenti in Aula le urne resteranno aperte per dar modo agli altri senatori di prendere parte alla votazione nel corso ulteriore della seduta.

I senatori presenti in Aula saranno chiamati in ordine alfabetico; quelli che voteranno in seguito comunicheranno il proprio nome ai senatori segretari.

Invito quindi i senatori segretari a procedere all'appello.

Per la verità, onorevoli colleghi, oggi potremmo procedere in un altro modo. Infatti, fare l'appello di tutti i senatori e registrare che molti non ci sono prenderebbe troppo tempo, per cui è preferibile che votino i presenti senza procedere alla chiama, sfilando sotto il banco della Presidenza.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione dei senatori presenti in questo momento in Aula.

Avverto gli onorevoli senatori che le urne rimarranno aperte per consentire di votare a chi ancora non lo abbia fatto.

*(Le urne restano aperte).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(3369-B)** ***Norme in materia di attività produttive*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme in materia di attività produttive», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ha pertanto facoltà di parlare il senatore Larizza.

LARIZZA, *relatore.* Signor Presidente, essendo questo provvedimento in discussione ormai da più di dieci mesi, ritengo che vi sia stato un sufficiente approfondimento, sia in prima lettura al Senato (in Commissione e poi in Aula), sia alla Camera, dove è stato discusso ampiamente.

L'altro ramo del Parlamento ci ha rinviato il testo del disegno di legge senza apportarvi sostanziali cambiamenti. Infatti, sono state effettuate solo alcune modifiche formali, che riguardano il comma 3 dell'articolo 1 ed il comma 11 dell'articolo 6, oltre ad una modifica della copertura finanziaria contenuta nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14.

In queste settimane, come molti colleghi, ho ricevuto sollecitazioni per un'approvazione rapida del disegno di legge al nostro esame, che ha creato aspettative in molte categorie imprenditoriali e di lavoratori. Dal momento che il provvedimento è stato esaminato per molti mesi, credo che questa mattina potremmo dare un segnale di efficienza approvando il disegno di legge senza riproporre discussioni già affrontate precedentemente.

Mi limito quindi solo a questo richiamo ed invito i colleghi ad approvare rapidamente il provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore De Luca Athos. Ne ha facoltà.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per sottolineare che per il futuro anche noi, come abbiamo già detto in altra sede, auspichiamo provvedimenti più organici, che facciano capo ad una strategia più puntuale per quanto riguarda le imprese e l'occupazione.

Tuttavia, non possiamo negare che in questo provvedimento c'è lo sforzo di raccogliere una serie di iniziative volte a rilanciare l'impresa e a creare posti di lavoro. In particolare, abbiamo seguito con attenzione la formulazione dell'articolo 6, che produrrà una piccola rivoluzione ecologica nel mondo delle due ruote, incentivando non in modo indiscriminato qualsiasi prodotto, ma soltanto quelli che rispetteranno gli *standard* delle direttive CEE. Ci sembra una strada che è opportuno continuare a battere.

Dal momento che questo provvedimento – come ricordava il relatore – è all'esame del Parlamento da un anno, auspichiamo che anche da parte dei colleghi vi sia un impegno ad approvarlo molto rapidamente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Wilde. Ne ha facoltà.

WILDE. Signor Presidente, vorrei lasciare agli atti il testo scritto del mio intervento, dichiarando fin d'ora il voto contrario del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. È iscritto a parlare il senatore Palumbo. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Signor Presidente, intervengo solo per anticipare il voto favorevole del Gruppo Partito Popolare Italiano sul provvedimento in esame, associandomi alla raccomandazione che è stata formulata dal relatore di approvarlo rapidamente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mungari. Ne ha facoltà.

* MUNGARI. Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo Forza Italia per precisare che ribadiamo la posizione nettamente critica già espressa in sede di prima lettura del provvedimento, con particolare riferimento agli articoli 1 e 2 del testo al nostro esame. Pertanto, dichiaro il voto contrario sul disegno di legge in titolo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LARIZZA, *relatore*. Signor Presidente, non intendo replicare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, mi limito solo a precisare che mi riconosco nelle affermazioni del relatore.

Ricordo che viene sottoposto all'esame dell'Aula sostanzialmente lo stesso testo che il Senato aveva approvato in prima lettura. Inoltre, sottolineo positivamente il fatto che raggiungiamo finalmente il termine dell'*iter* piuttosto lungo di un provvedimento importante per lo sviluppo dell'industria italiana ad alta tecnologia.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, ha espresso parere di nulla osta.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 1.

Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché l'ordine del giorno è stato accolto, non lo mettiamo in votazione.

Passiamo dunque all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1.

Lo metto ai voti

**È approvato.**

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche agli articoli 2, 3, 4 e 5.

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

Passiamo all'esame dell'articolo 14.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche all'articolo 15.

Metto ai voti il disegno di legge n. 3369-B nel suo complesso.

**È approvato.**

**Votazione finale dei disegni di legge:**

**(941)** ***FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Riconoscimento del Registro italiano di donatori di midollo osseo***

**(1152)** ***TERRACINI ed altri. – Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo***

**(1432)** ***AVOGADRO ed altri. – Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo***

**(1700)** ***MANIERI ed altri. – Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo***

**Approvazione con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo:** ***«Riconoscimento del Registro nazionale italiano di donatori di midollo osseo»***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale dei disegni di legge: «Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo», d'iniziativa dei senatori Fumagalli Carulli, Cirami, Nava, Napoli Bruno e Napoli Roberto, «Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo», d'iniziativa dei senatori Terracini, Asciutti, De Anna e Tomassoni, «Riconoscimento del Registro ita-

liano dei donatori di midollo osseo», d'iniziativa dei senatori Avogadro, Manara e Tirelli e «Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo», d'iniziativa dei senatori Manieri, del Turco, Iuliano, Besso Cordero e Marini.

Il testo unificato dei disegni di legge è stato già esaminato e approvato, articolo per articolo, dalla 12ª Commissione permanente in sede redigente.

Il relatore, senatore Di Orio, ha chiesto di integrare la relazione scritta, che è stata stampata e distribuita. Ne ha facoltà.

DI ORIO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, a distanza di poche settimane è questo il secondo disegno di legge riguardante la tematica dell'attività di trapianto che viene posto all'approvazione di questo ramo del Parlamento. Il precedente provvedimento riguardava l'attività nel suo più ampio dispiegarsi ed in esso erano regolamentate sia la manifestazione di volontà sia l'organizzazione. In questo caso affrontiamo un argomento specifico, cioè il trapianto di midollo osseo.

Anche questo disegno di legge è di iniziativa parlamentare. Vorrei qui richiamare l'impegno dei parlamentari che hanno presentato provvedimenti in materia e ringraziarli poiché hanno contribuito complessivamente a realizzare un testo che credo corrisponda alle attese dei malati che aspettano un trapianto di midollo osseo.

Ricordo che il testo è stato approvato all' unanimità in sede redigente; esso ha visto per settimane l'impegno di tutti i membri della Commissione, che hanno lavorato avendo come obiettivo quello, appunto, di risolvere un problema che da tempo andava ponendosi: disporre di un Registro di donatori di midollo osseo. Nel nostro paese, come nel resto del mondo, si è assistito ad un allarmante aumento delle leucemie e delle neoplasie ematologiche. Parallelamente si sono affermate nuove tecniche terapeutiche, come il trapianto di midollo osseo, che hanno dato risultati sorprendenti nella cura di tali patologie.

L'istituzione del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo razionalizzerà tale settore coordinando l'attività dei centri regionali di tipizzazione tissutale e collegandola a quella degli omologhi Registri internazionali. Sarà così reso possibile a migliaia di pazienti un rapido ed efficace ricorso a tale importante terapia.

Il trapianto di midollo osseo – è bene ricordarlo – è condizionato soprattutto dal grado di compatibilità tra donatore e ricevente e dalla precocità dell'intervento. Per motivi genetici e demografici soltanto il 30 per cento dei pazienti trova il donatore idoneo all'interno della famiglia; il restante 70 per cento deve cercare un donatore compatibile al di fuori dei parenti. I Registri di donatori di midollo osseo sono sorti in tutto il mondo proprio per aumentare la probabilità di reperire un donatore compatibile. Si tratta sostanzialmente di archivi di dati che, collegati tra loro, rendono accessibili a un solo paziente un *pool* di donatori molto ampio.

Anche l'Italia potrà essere ora inserita ufficialmente in tale circuito internazionale di potenziali donatori, grazie al riconoscimento di un'uni-

ca struttura di interesse nazionale, prevista dalla legge, il Registro dei donatori di midollo osseo, istituito e gestito dall'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova. Tale struttura, infatti, già da anni opera nel settore; raccoglie attualmente le tipizzazioni di quasi 70.000 donatori di midollo ed è informalmente collegata con altri registri internazionali. Il Registro nazionale coordinerà le attività dei registri regionali istituiti presso i centri di tipizzazione tissutale previsti dalla recente legge sui trapianti d'organo, mentre una commissione nazionale avrà funzioni consultive nei confronti del Ministero della sanità. Inoltre, nel testo sono previste facilitazione relative sia alle spese sostenute dai pazienti, sia per i donatori di midollo.

Il sistema organizzativo previsto garantirà, da un lato, la tempestività dell'intervento e, dall'altro, una maggiore informazione sull'argomento, per rispondere meglio all'evidente necessità di ampliare al massimo l'attività di donazione e di tipizzazione. Saranno così fornite risposte rapide ed efficaci a migliaia di pazienti affetti da leucemie e neoplasie ematologiche.

Il testo in sé richiama tutti i punti che ho qui illustrato. Voglio ricordare in conclusione della mia esposizione che si tratta di un provvedimento discusso anche nella XII legislatura, che aveva già trovato anche in quella sede l'assenso da parte del Senato. Credo che con il disegno di legge che stiamo per approvare si completi l'impegno del Parlamento italiano nei confronti dell'attività di trapianto.

Si tratta di un'attività terapeutica, a mio avviso, che non va considerata allarmante, né traumatizzante; è piuttosto un tipo di intervento di pura *routine* terapeutica. Questo va ricordato perché così potremo portare la salute a migliaia di malati che attendono questo intervento. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del testo unificato dei disegni di legge, testo che è stato approvato articolo per articolo dalla 12ª Commissione permanente.

BRUNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo il voto favorevole a questo disegno di legge recante norme per il riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo. Il testo proposto all'unanimità dalla Commissione sanità, che ha unificato i vari disegni di legge presentati in materia, mira ad uno snellimento dell'attuale siste-

ma con il riconoscimento ufficiale del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo già esistente presso l'Ospedale Galliera di Genova e dei registri regionali e interregionali presso i laboratori di riferimento per la tipizzazione tessutale. Tali laboratori sono coordinati nel Registro nazionale, che corrisponde agli analoghi organismi istituiti negli altri paesi.

Il fine del Registro nazionale è quello di creare una banca dati attraverso cui facilitare la ricerca del donatore compatibile. Si tratta di un vero e proprio archivio che, in collegamento con gli altri organismi internazionali, mette a disposizione del malato una terapia rivelatasi tra le più efficaci per il trattamento delle leucemie.

In Commissione sanità rimane da esaminare il disegno di legge, del quale sono primo firmatario, per facilitare l'accesso ad altra innovativa ed efficace terapia per i suddetti mali, che consiste nella utilizzazione delle cellule staminali del cordone ombelicale.

Ritengo che, a tale proposito, sia importante approvare nuove norme che integrino le disposizioni dell'attuale legge n. 107 del 1990 e regolino, a livello nazionale e locale, la raccolta e l'utilizzazione delle cellule staminali per diffondere sempre più e rendere praticabile, in ogni caso in cui sia necessario, anche il trapianto delle stesse in alternativa a quello del midollo osseo.

Mi auguro che il testo al nostro esame ottenga il voto favorevole dell'Aula e possa al più presto diventare legge. *(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano).*

LAURIA Baldassare. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURIA Baldassare. Signor Presidente, signora rappresentante del Governo, il testo unificato che viene discusso oggi vede favorevole il Gruppo dell'UDeuR perché finalmente si dà la possibilità di riconoscere il registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

La problematica della donazione del midollo osseo per i pazienti affetti da leucemia o forme leucemiche varie è un argomento molto interessante e con questo disegno di legge finalmente si dà ordine a tale questione.

Oggi, si guariscono molte persone affette da leucemia o da affezioni di tipo leucemico-sistemico con la donazione del midollo osseo. I consanguinei non sempre sono disponibili, o quanto meno, non sempre c'è la possibilità di avere un consanguineo. Quindi, la iscrizione dei volontari per la donazione del midollo osseo in un registro italiano è senza dubbio un fatto molto positivo e rappresenta un avanzamento in merito a questa problematica.

Anche oggi ci troviamo d'accordo nell'approvare questo testo così come lo siamo stati in merito ai provvedimenti sui trapianti e ai prelievi d'organo. *(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano e del senatore Bruni).*

AVOGADRO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVOGADRO. Signor Presidente, ringrazio intanto la Commissione per l'impegno profuso nel portare avanti i lavori relativi a questo disegno di legge ed esprimo la soddisfazione per il fatto che, finalmente, questo provvedimento sia giunto all'approvazione dell'Aula.

È un provvedimento molto atteso dai malati, come è stato sottolineato, ma anche dai volontari che operano in questo settore i quali, finalmente, avranno maggiore facilità di operare.

Ribadisco quindi la soddisfazione e preannuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente e del senatore Bruni).*

RONCONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCONI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente anche perché le motivazioni sono comuni a tutti.

Anche il Centro Cristiano Democratico voterà a favore, con soddisfazione, di questo disegno di legge che ha il segno dell'avanzamento scientifico, davvero straordinario, della medicina e, in particolare, della conseguente possibilità di trattare terapeuticamente patologie che, sino a qualche anno fa, erano considerate assolutamente incurabili.

A nostro avviso, è apprezzabile anche in questo disegno di legge il tentativo di alleggerire il carico burocratico al quale generalmente andavano incontro comunque i donatori. Sappiamo che, molto spesso, è proprio la burocrazia che rende difficili alcuni trattamenti terapeutici: questo è il primo segno veramente importante di allontanare per quanto possibile questi intralci burocratici.

Altro dato positivo è il fatto che alle regioni viene lasciata una certa autonomia organizzativa. Ciò permetterà di capire definitivamente quali sono e quali saranno le regioni veramente disponibili a istituire questo nuovo strumento e quelle invece che tarderanno a farlo.

Colleghi, dopo l'approvazione del disegno dei legge sulla donazione di organi e sull'organizzazione degli espianti, questo costituisce un ulteriore passo che segna uno slancio solidaristico e di modernità. Un trapianto di midollo potrà salvare migliaia di pazienti che oggi muoiono, nonostante le possibilità terapeutiche, per le difficoltà di reperire midolli compatibili.

Quindi, il nostro è un voto favorevole.

ZILIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZILIO. Signor Presidente, signora rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge che viene oggi proposto al voto

dell'Aula è il risultato finale di quattro diversi disegni di legge che, pur con qualche differenziazione di modalità, tendevano tutti al riconoscimento ufficiale del registro dei donatori di midollo osseo e alla sua regolamentazione, con particolare attenzione all'esigenza di razionalizzare il sistema di informazione al fine di ridurre al massimo i tempi di ricerca per il reperimento dei donatori.

Il trapianto di midollo osseo, come è stato rilevato sia dal relatore che da altri intervenuti, costituisce certamente la principale tra le pratiche terapeutiche che hanno consentito negli ultimi anni di affrontare con positivi risultati (che sono anche andati aumentando nel tempo) patologie ematologiche, prime fra tutte le leucemie, che fino a tempi non molto lontani venivano considerate incurabili.

Se a questa ovvia considerazione si aggiunge l'osservazione che purtroppo, in questi ultimi anni, si registra in Italia e in generale nel mondo un preoccupante aumento di tali malattie, si comprende l'importanza del disegno di legge al nostro esame, che tende appunto a razionalizzare il sistema e perciò ad incrementare la reperibilità di midollo osseo ai fini del trapianto.

Del resto, durante l'*iter* nella 12ª Commissione, che vi ha dedicato otto intense sedute, tutti i Gruppi politici, fin dal primo testo unificato proposto dal relatore (poi modificato *in itinere* per ovviare ad alcune osservazioni della 5ª Commissione bilancio), hanno riconosciuto in questo testo un quadro normativo idoneo a migliorare sensibilmente il sistema di ricerca dei donatori non consanguinei, consentendo quindi un più agibile accesso dei pazienti, in particolare di quelli leucemici, a questa terapia.

L'unanime convergenza dell'intera Commissione sul testo oggi all'esame dell'Aula è già stata testimoniata anche dal limitatissimo numero degli emendamenti che sono stati proposti, sei in tutto, in due votazioni, nei due testi diversi, alcuni dei quali, proposti dall'opposizione, sono stati approvati.

Tra gli elementi particolarmente significativi del disegno di legge si evidenzia il riconoscimento quale unico registro di interesse nazionale del registro italiano dei donatori di midollo osseo presso l'ospedale Galliera di Genova, da tempo operante e rapidamente impostosi come importante centro di riferimento non solo nazionale ma anche a livello internazionale.

Attorno a questo centro vengono istituiti come supporto e riferimento sul territorio i registri regionali ed interregionali, come ricordato dal relatore.

Di particolare interesse appare anche l'articolo 5, che recando norme di tutela dei lavoratori donatori, costituisce indubbiamente un efficace strumento per promuovere la donazione di midollo.

In conclusione, il testo in esame appare del tutto idoneo a perseguire gli obiettivi che si propone e in particolare la maggiore disponibilità e quindi la più agevole reperibilità di midollo osseo per trapianti, la cui condizione tra l'altro, ai fini del risultato positivo, è fortemente vincolata ai tempi di intervento.

Altro obiettivo che sembra conseguibile con questo disegno di legge è la promozione delle donazioni che, essendo effettuate da vivente a vivente, costituiscono un atto spontaneo di solidarietà di alto valore umano e sociale.

Sulla base di queste considerazioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano, auspicando anche un sollecito *iter* nell'altro ramo del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano e dei senatori Bruni e Daniele Galdi).*

PIANETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIANETTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la dichiarazione di voto che mi accingo a fare avrebbe dovuto essere svolta dal collega senatore Giulio Terracini, che è anche presentatore, fin dalla scorsa legislatura, di uno dei provvedimenti all'ordine del giorno. Il collega Terracini è però impossibilitato ad intervenire in quanto si trova oggi all'estero per incarico avuto dal Senato.

Negli ultimi anni, abbiamo assistito nel nostro paese, come pure nel resto del mondo, a un aumento impressionante di leucemie e neoplasie ematologiche.

## Presidenza della vice presidente SALVATO

*(Segue* PIANETTA). Il ricorso al trapianto di midollo osseo è allo stato attuale condizionato da fattori diversi: patologie di base, precocità dell'intervento, fase evolutiva della malattia, protocollo chemioradioterapico, età e condizione fisica del paziente ma, soprattutto, grado di compatibilità tra donatore e ricevente. Quindi, sussistenza di affinità fra due soggetti per un particolare sistema genetico. Infatti, per motivi genetici e demografici, soltanto il 30 per cento dei pazienti trova il donatore nell'ambito familiare. Per coprire le esigenze del restante 70 per cento, l'unica possibilità è di avvalersi di donatori compatibili non imparentati. A questo scopo, sono nati in tutto il mondo registri nazionali di donatori di midollo osseo. Tali registri costituiscono veri e propri archivi di dati fra loro collegati, che rendono accessibile a un singolo paziente un gruppo di donatori molto ampio. Mediante un supporto magnetico, è possibile accedere ai dati genetici che si riferiscono a un elevatissimo numero di potenziali donatori di midollo osseo in tutto il mondo.

In Italia, l'ente ospedaliero «Ospedale civile Galliera» di Genova ha creato un laboratorio di istocompatibilità che ha consentito l'esecuzione del primo trapianto di midollo osseo fra soggetti non consanguinei, effettuato presso il centro situato all'ospedale San Martino di Geno-

va. Dopo di allora, sono stati effettuati migliaia di trapianti di midollo osseo da donatore non correlato.

Il presente disegno di legge vuole riconoscere al registro dei donatori di midollo osseo, istituito presso l'ospedale Galliera di Genova, rilevanza nazionale, con il compito di raccogliere e coordinare i dati che provengono dai centri regionali di riferimento e, al tempo stesso, in campo internazionale dagli omologhi registri esteri, al fine di ampliare al massimo l'attività di proselitismo e tipizzazione, creando un più razionale e rapido sistema di informazione. La tempestività di intervento in un campo così delicato, come è quello dei trapianti, è indispensabile. Solo accentrando e coordinando il flusso delle informazioni in un unico organismo si potrà con efficacia contrastare la malattia, evitando anche e soprattutto veri e propri calvari dolorosi ai pazienti.

Per queste ragioni, abbiamo proposto questo disegno di legge e, a nome di Forza Italia, preannuncio il voto favorevole, sperando che l'altro ramo del Parlamento possa in pochi giorni approvare il testo e rendere finalmente operativa questa norma di cui si sente moltissimo il bisogno. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia e dei senatori Bruni e Zilio).*

MONTELEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, così come in Commissione, riconfermo in Aula questa mattina il voto favorevole di Alleanza Nazionale. Questa volta è un voto favorevole all'unanimità perché di recente, proprio in quest'Aula, in occasione di una legge estremamente importante, quella sui trapianti d'organo, poiché Alleanza Nazionale aveva già deciso precedentemente di lasciare, come era giusto che fosse, libertà di voto, tutti sanno che c'è stato uno schieramento favorevole, l'altro esplicitando liberamente le proprie posizioni con un voto contrario. La mia soddisfazione è che su questo disegno di legge c'è l'unanimità del Gruppo, in quanto il testo unificato restituisce ordine e soprattutto fattibilità ad un insieme di patologie ematologiche inerenti il trapianto di midollo osseo. Ritorna quindi in quest'Aula nuovamente il concetto di donazione. Su questo problema, sulla donazione, su questioni estremamente importanti inerenti la salute, che per fortuna non ha tessere politiche e nello stesso tempo ha invece bisogno di specificazioni particolari, avvertiamo l'esigenza, manifestatasi in più di un'occasione, di proporre quel salto culturale che, come suol dirsi oggi per sottolineare l'unanimità dei componenti del Senato, è trasversale.

Il bisogno diffuso della ricerca di donatori compatibili e quindi l'istituzione di un Registro nazionale, sono finalizzati ad avviare una fase di razionalizzazione che porti ad un sistema di monitoraggio diretto. Questa possibilità ci permetterebbe finalmente, attraverso il Registro nazionale, di poter affermare che questo è veramente un atto di razionalizzazione che avrà certamente degli effetti che non potrebbe non avere. Si

tratta, infatti, di patologie ematologiche che – ribadisco – quanto prima e tuttora, hanno bisogno di essere considerate nella loro gravità, richiedendo, nello stesso tempo, l'impegno di tutti affinché prima possibile su tali questioni si avvii una fase di estrema positività.

Infine, ribadisco ancora la soddisfazione del Gruppo di Alleanza Nazionale di poter dichiarare un voto unanime su questo disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e dei senatori Zilio, Di Orio e Daniele Galdi).*

DANIELE GALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELE GALDI. Signora Presidente, cari colleghi, nell'annunciare il voto favorevole del mio Gruppo voglio qui sottolineare l'impegno nel quale ci siamo profusi in questi anni per discutere e varare un pacchetto di leggi che definirei «leggi per allungare la speranza di vita a molti cittadini»; speranza di vita per quelli che già oggi sono colpiti da malattie gravissime e per quelli che, purtroppo, lo saranno.

Sento anche di dover ringraziare in questa sede il relatore, senatore Di Orio, per averci presentato un testo che già ha avuto l'unanimità nella nostra Commissione sanità e che mi auguro l'abbia anche oggi in quest'Aula.

L'importanza di questa legge non sfugge a nessuno. Ci sono persone, come gli ammalati di leucemia, i talassemici, i pazienti colpiti da immunodeficienze, che aspettano con trepidazione e con ansia la donazione di midollo osseo per poter avere una speranza di vita più lunga. Ma c'è il grande problema della compatibilità e dell'urgenza, a volte spesso in tempi molto ristretti, di trovare un donatore compatibile con la persona che ha bisogno di ricevere un trapianto; compatibilità che in un passato neanche troppo lontano si è trovata soprattutto in ambito familiare, ma che oggi, purtroppo, con il restringimento del numero dei componenti delle nostre famiglie viene spesso meno per motivi di età, per altre malattie in corso, per l'impossibilità di trapianto tra parenti e consanguinei.

Quindi, l'urgenza di questa legge è sotto gli occhi di tutti. Voglio qui mettere in evidenza che, al di là delle leggi, c'è anche chi opera concretamente, e l'ospedale Galliera è tra questi; ormai sono anni che dispone di un registro con 70.000 donatori, cioè 70.000 persone disponibili a sottoporsi a donazione di midollo osseo; un ospedale che lavora e ha lavorato con fatica, che ha attivato relazioni nazionali ed internazionali e che quindi deve essere meritevole di un ringraziamento di quest'Aula del Parlamento.

Bisogna riconoscere a questi professionisti di aver saputo operare, al di là delle leggi, nell'interesse dei cittadini italiani e stranieri. Quindi credo che sia giusto in questa legge riconoscere i meriti del registro presso l'ospedale Galliera, registro nazionale e internazionale, e dei registri che saranno immessi in rete al livello regionale ed interregionale

in modo tale da offrire una risposta in tempi utili per effettuare il trapianto.

Vorrei poi rilevare un'ulteriore sottolineatura. È doveroso un riconoscimento per i donatori che si estrinseca con la possibilità di assentarsi dal posto di lavoro, garantendo loro la retribuzione che non deve venire meno. Infatti, bisogna tenere presente che per questo tipo di operazione è necessario un ricovero ospedaliero al momento del prelievo del midollo osseo e a volte è necessaria anche una degenza ospedaliera per rimettere in moto le proprie forze. Pertanto, non è assolutamente possibile venire meno a questo dovere di riconoscimento per i donatori.

Il disegno di legge in esame va in questa direzione e per questo motivo il mio Gruppo si esprimerà convintamente con un voto favorevole. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano e del senatore Monteleone).*

CARELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLA. Signora Presidente, non ruberò molto tempo all'attenzione dell'Aula per questa mia dichiarazione di voto.

Faccio miei tutti gli interventi dei senatori che mi hanno preceduto e condivido le loro osservazioni. Mi rifaccio, inoltre, a quanto sottolineato da ultimo dalla senatrice Daniele Galdi.

Ritengo che con il disegno di legge in esame il Parlamento abbia completato un *iter* legislativo volto a riorganizzare tutto il sistema dei trapianti nel nostro paese, un tema molto delicato che ha visto impegnate la Commissione, quest'Aula, la Camera dei deputati nell'affrontare il problema della donazione di organi e gli aspetti molto importanti, significativi ed incisivi, da tutti sottolineati, della nuova organizzazione del sistema sanitario italiano. Tale questione e quella relativa alla rete delle strutture sono state esaminate con competenza, con efficienza e con efficacia.

Ritengo, quindi, che quest'ultimo disegno di legge completi l'*iter* parlamentare.

Non posso che esprimere soddisfazione prima in qualità di cittadino e di medico e poi come parlamentare e Presidente della Commissione sanità del Senato.

Ringrazio, inoltre, ancora una volta il relatore e tutti i colleghi che hanno contribuito a dotare il nostro paese di una nuova organizzazione per portarlo anche su questi temi al livello degli altri paesi europei.

Per queste ragioni dichiaro il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo sul disegno di legge in esame. *(Applausi dai Gruppi Verdi-L'Ulivo, Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano e del senatore Monteleone).*

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel suo complesso, il testo unificato dei disegni di legge, con il seguente titolo: «Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo».

**È approvato.**

**Discussione dei disegni di legge:**

**(2675)** ***Misure contro la violenza nelle relazioni familiari***

**(72)** ***D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari***

**(159)** ***MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari»; «Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari», d'iniziativa dei senatori D'Alessandro Prisco, Bruno Ganeri, Squarcialupi, Manieri, Bucciarelli, De Luca Michele, Daniele Galdi, Salvi, Pagano e Barbieri, e: «Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari», d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini, Fumagalli Carulli, Del Turco, Fiorillo, Bruni, Besso Cordero e Iuliano.

Il relatore, senatore Pettinato, intende parlare per integrare la relazione scritta, già stampata e distribuita?

PETTINATO, *relatore*. Signora Presidente, vorrei soltanto raccomandare l'approvazione del provvedimento in esame che colma un vuoto attualmente esistente nel nostro ordinamento e che può rappresentare in molte situazioni di sofferenza familiare una misura umanamente efficace.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Rescaglio. Ne ha facoltà.

RESCAGLIO. Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, è evidente come il disegno di legge in esame sia indice di una condizione di crisi, di dramma nella realtà della famiglia che spesso coinvolge le componenti più deboli, donne, bambini, anziani.

Da qui l'urgenza di trovare un rimedio, come si nota dalla data di presentazione dei due testi parlamentari, i disegni di legge nn. 72 e 159, datati entrambi 9 maggio 1996, proprio all'inizio di questa legislatura che, tra i limiti che sono componente dell'agire umano e quindi anche politico, ha comunque toccato problemi direttamente legati alla nostra storia generazionale, a questa quotidianità che ci appartiene.

E questo non è un merito di poco conto, il che significa che questa classe politica ha saputo e sa leggere nel tessuto vivo di un tempo che passerà alla storia per i grandi valori affermati e sostenuti, ma pure per le umiliazioni inferte alla dimensione uomo. Ne è prova questo disegno di legge, nel testo governativo ed in quello proposto dalla Commissione giustizia, rivelazione chiarissima di una patologia familiare che mette in discussione la sacralità di quell'amore che rimane il sigillo migliore di un'esistenza.

Sapeva bene, la famiglia contadina, custodire il valore della convivenza, che si faceva solidarietà e senso dell'altro, perché la vita non si

riducesse ad un drammatico calvario. Come non ricordare la casa del nespolo nella famiglia di padron Ntoni, in quel capolavoro del Verga che è «I Malavoglia»? Là tutto è senso della vita e bisogno di lottare insieme, per custodire i valori della famiglia con la sua nobile gerarchia.

Certo, il disegno di legge, constatata la realtà in cui a volte vive la famiglia, corre ai ripari, soprattutto quando la violenza è legge del quotidiano e la cronaca è continua testimonianza di brutalità che spesso si consumano nel luogo migliore degli affetti, la famiglia appunto. E forse certe impostazioni giornalistiche non aiutano a meditare e a riflettere, prese come sono dal gusto di rendere tutto spettacolo e notizia, legata ad una tipica cultura del «prendi e getta».

Così, dall'articolo 1 («Misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare») all'articolo 2, che prevede ordini di protezione contro gli abusi familiari, alla sanzione penale e alle disposizioni fiscali, comprendiamo immediatamente il senso di una crisi, che vede un forte, capace di tutto, ed un debole nell'impossibilità di fare fronte alle evenienze del suo destino. Sullo sfondo, una crisi degli affetti, consacrati in momenti di intensa intimità umana, che sembravano dare voce e senso a itinerari comuni. E si parla di violenza appunto nelle relazioni familiari, che dovrebbero essere suggellate da un amore senza frontiere.

Aveva ragione Tolstoj quando in «Anna Karenina» scriveva: «Le famiglie felici si somigliano tutte; le famiglie infelici sono infelici ciascuna a modo suo». Le patologie familiari sono tante e dal vissuto quotidiano ci viene una fotografia immediata e lampante, che crea non poche perplessità in ordine al futuro della stessa famiglia, che in quella nobile enciclica di questo pontificato, «*Familiaris consortio*» (dodici anni di storia, ormai), era vista come la sintesi degli affetti più veri, nella gioia e nella sofferenza, ma sempre in quella dignità dell'essere che rimane il traguardo di una vera civiltà, quella che noi definiamo, per nostra educazione, dell'amore.

Il testo, opportunamente completato dalla Commissione, con un'attenzione primaria ai problemi che si vivono e drammaticamente provocano rotture nel tessuto familiare, non è soltanto uno strumento capace di intervenire nelle crisi più diverse, dove violenze e abusi imperano, bensì pure un aiuto efficace per la ricomposizione di una conflittualità, dove possibile, che rimane il dramma peggiore da vivere per la caduta di nobili affetti.

Quindi, agire con urgenza contro gli abusi familiari in sede penale e civile per proteggere la vittima, ma anche tentare di ricomporre il dissidio, perché ritorni la speranza di giorni migliori, così com'è nelle solari poesie leopardiane, dopo lo sconvolgimento della tempesta. Ecco perché il testo prevede l'intervento dei servizi sociali del territorio.

In queste drammatiche situazioni, che contemplano sia la famiglia legittima, cui va la nostra viva attenzione, che quella di fatto (centrale è l'uomo, nella sua condizione di umiliante abbandono e di solitudine), è facilmente comprensibile il fattore tempo. Non è una condizione qualunque, perché la patologia non diventi disperazione e condanna totale della situazione in cui si vive. Un intento legislativo doveroso, per difendere

la libertà dei più deboli, per non permettere che la famiglia diventi un *lager*.

Noi Popolari sottoscriviamo questo provvedimento, incoraggiando le ragioni del superamento della violenza, se possibili e presenti, perché nulla si tralasci nella ricerca di quel *bonum* che già Cicerone vedeva come «spiaggia delle umane controversie».

Il pensiero, poi, della donna brutalmente distrutta nella sua sublime dignità mi riconduce alle grandi idee di un secondo testo papale: «Mulieris dignitatem», che ci ha portato a riflettere su ciò che la donna rappresenta nel contesto familiare e non solo. Così la violenza contro i bambini, ragione di festa nella famiglia e di speranza per il futuro, distrugge in noi quelle sapienti e gradite immagini della pagina di Romano Battaglia che affida appunto spesso ai più piccoli la sapienza della vita, e penso al libro: «Il giardino dei pensieri bambini». E non vorremmo mai, come scriveva Manzoni, che la vita fosse destinata ad essere un peso per molti e una festa per alcuni, soprattutto nella famiglia che nasce anche per affrontare insieme un percorso di saggezza e di condivisione.

Questo disegno di legge oggi è anche per noi Popolari un traguardo di civiltà, accanto ad una giustizia che può essere strumento di affermazione di valori. *(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Unione Democratici per l'Europa-UDeuR e Democratici di Sinistra-L'Ulivo e del senatore Semenzato. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà.

FASSONE. Signora Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, in queste settimane si parla molto di violazione dei diritti umani ed è diventata di uso comune la categoria dell'ingerenza umanitaria. E tuttavia vi sono innumerevoli microcosmi nei quali la violazione di elementari diritti umani avviene sistematicamente: anche se con estensione certo minore, con crudeltà non diversa da quella che in queste settimane ci angoscia collettivamente. E questi microcosmi sono le famiglie.

Secondo un'indagine Istat condotta non molto tempo fa, circa 185.000 donne negli ultimi tre anni hanno lamentato di aver subito una violenza o fisica o sessuale. Solo a Torino nello scorso anno si sono rivolte a «Telefono rosa» 759 donne per lamentare di aver subito violenza, vittime di mariti, padri e conviventi e nell'87 per cento dei casi queste violenze non erano occasionali, ma protratte nel tempo, ripetute talvolta per anni. A Trieste, su circa 500 donne che si sono rivolte ai servizi sociali, oltre il 19 per cento ha lamentato di aver subito violenze fisiche o sessuali negli ultimi anni e solo il 21 per cento di queste è opera di estranei al nucleo familiare.

Alcune settimane orsono le cronache hanno riferito che a Napoli una donna si è data fuoco con la sua bimba essendo incapace di reggere al protrarsi di una situazione insostenibile cui la giustizia non aveva saputo porre rimedio. Aveva cercato la disgiunzione del nucleo familiare,

l'ha ottenuta finendo essa stessa in carcere per tentato omicidio ai danni della sua piccola. Ancora nella mia terra, poche settimane orsono, un uomo che sistematicamente e scrupolosamente perseguiva da tempo il maltrattamento della sua convivente, allorchè questa non reggendo più si è allontanata di casa l'ha ricercata, l'ha raggiunta e l'ha uccisa.

Ecco, questo è lo scenario di fondo che bisogna aver ben presente nel valutare questa proposta legislativa. Il disegno di legge non intende tutelare ovviamente soltanto la donna, perché diversi possono essere i soggetti che nell'ambito delle mura familiari subiscono violenza: il genitore o la genitrice ad opera del figlio, l'anziano, il malato, colui che versa in situazione di disagio mentale. Ma certamente il soggetto principale che si muove su questo sfondo di crudeltà e di violenza è la donna.

Bisogna allora avere presente questo perché quando si vuole disegnare una legge occorre anche sapersi commuovere sull'oggetto di questa, altrimenti non si superano certe riserve. Riserve che sono state affacciate nel corso della discussione perché indubbiamente questo disegno di legge si presta a strumentalizzazioni rovesciate, da parte della donna in odio dell'uomo, si presta ad interventi affrettati da parte dell'autorità giudiziaria, ad arrecare nocumento all'uomo per quel che riguarda la sua dimora, il suo lavoro, l'esposizione pubblica della sua situazione familiare. Certo, ci sono questi rischi, ma sono rischi insiti in ogni tutela di diritto e in ogni creazione di spazi di libertà. Ogni creazione di tutele, configura automaticamente il pericolo del loro abuso; ma questo pericolo ridotto, perché filtrato dalla prudenza del giudice, deve comunque essere affrontato, se si tiene presente lo scenario che ho semplicemente sbozzato nelle parole introduttive.

E allora il disegno di legge merita attenta e analitica valutazione, perché configura una doppia tipologia di interventi nel settore penale e nel settore civile. Il settore penale è, come sappiamo, una spada affilata che taglia e non ricuce le situazioni di lacerazione del rapporto sociale. Oggi gli strumenti di cui dispone l'autorità giudiziaria, investita di una denuncia penale, sono o troppo pesanti (la custodia cautelare in carcere), o spuntati (il divieto di dimora nel comune è la misura che potrebbe attagliarsi a queste situazioni, ma che si rivela assolutamente improduttiva perché non impedisce il protrarsi delle violenze, quando ci sono).

Ora, in questo disegno di legge si presuppone sempre una denuncia per reato, a cui segue la possibilità per il pubblico ministero di chiedere, come già previsto, una misura cautelare, che però nella maggior parte dei casi si rivela inopportuna ai fini di preservare la possibile unità del nucleo familiare. Ma ora il pubblico ministero può utilizzare anche lo strumento offertogli dall'articolo 282-*bis*, e cioè l'allontanamento dalla casa familiare.

È importante lo sforzo che la Commissione ha fatto per una sistemazione di questa materia in termini tali da essere coerente con il resto del sistema e non creare reazioni di rigetto. La misura cautelare penale che si è configurata è personale, non è affidata alla parte privata. La persona offesa può presentare memorie e può chiedere al pubblico ministero l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 291, comma 2-*bis*, il quale però prevede la richiesta a istanza della persona offesa delle sole

misure patrimoniali. Quindi la persona offesa non diventa portatrice di una azione restrittiva della libertà personale della controparte; essa può unicamente sollecitare l'intervento del pubblico ministero nel campo patrimoniale. Poi sarà il pubblico ministero a chiedere, e il giudice a valutare, se debba anche intervenire la misura cautelare di tipo personale che però – ripeto – è sottratta all'influenza della parte privata.

Importante, altresì, è che a questa misura cautelare si accompagni, come corollario normalmente necessario, la possibilità di condannare l'imputato alla corresponsione di un assegno che supplisce al fatto che nel nucleo familiare viene meno colui che normalmente è il portatore del reddito. È importante altresì sotto il profilo delle garanzie che, qualificata questa misura come misura cautelare personale, si preveda la possibilità di riesame, rientrando nel quadro delle misura coercitive, si preveda la possibilità di una sua attenuazione successiva in forza della condotta che l'imputato terrà, o, viceversa, si preveda la possibilità di un aggravamento o di cumulo con altra misura, se l'imputato dovesse trasgredirla.

Vi è unicamente un limite sul quale è opportuno richiamare l'attenzione, ed è la durata massima di questo provvedimento. Quando il reato per cui si procede sia un reato di non elevata gravità, come avviene normalmente quando si procede per maltrattamenti o lesioni non gravi, il termine di durata di questo intervento è di soli tre mesi, che possono considerarsi raddoppiati in forza dell'articolo 308, trattandosi di misura non custodiale. Questo potrebbe essere insufficiente a fronte del fatto che nel settore civile la stessa misura sostanziale può avere una durata anche maggiore, e quindi rassegno al relatore l'opportunità di valutare se sia proficuo introdurre una connotazione specifica per questa misura in termini di durata.

Altro punto positivo del disegno di legge è l'espressa tutela della persona convivente, sia che la convivenza sia *more uxorio* o altrimenti caratterizzata. Il disegno di legge governativo inizialmente prevedeva un limite, e cioè la tutela della convivenza solamente qualora vi fossero dei figli o qualora la convivente fosse titolare di un diritto reale sull'abitazione. Tale requisito è stato soppresso – in effetti, presentava addirittura profili di possibile incostituzionalità – e anche questo rappresenta un passo avanti nel riconoscimento di un fenomeno sociale sempre più diffuso, qual è quello della convivenza di fatto che, giustamente, aspira ad una tutela, quanto meno sul piano dei diritti elementari, non minore della famiglia regolare.

Altro elemento che deve essere valutato positivamente è la flessibilità dell'intervento nel settore civilistico, e cioè: la possibilità di presentare l'istanza personalmente da parte del soggetto offeso; l'esenzione dalle imposte di bollo e da altre imposte, che rende più praticabile questo percorso; la possibilità per il giudice di provvedere anche *inaudita altera parte*, sia pure con un contraddittorio immediatamente instaurabile; la possibilità di autorizzare la stessa persona offesa ad allontanarsi, essa medesima, dal domicilio e, infine, misura assai apprezzabile, la possibilità di disporre l'intervento dei

servizi sociali per rimediare e ricucire quelle situazioni che ancora presentino una possibilità di ricomposizione.

Certamente la legge non basta: nessuna legge è mai sufficiente, da sola, a risolvere un problema sociale. Sarà necessario potenziare le strutture esistenti, cioè istituire nelle varie città centri di accoglienza che offrano un rimedio ancor più tempestivo di quella tempestività giudiziaria che qui si cerca di propiziare. Sarà altresì necessario istituire centri di consulenza perché l'esistenza di questi strumenti sia resa nota alle donne che, molte volte, la ignorano: pensiamo alla quantità di donne straniere che hanno una difficoltà supplementare ad avvalersi delle forme di tutela che il nostro ordinamento, sia pure avaramente, prevede. Sarà necessario, soprattutto, insistere in un processo di maturazione collettiva, che veda la consapevolezza che i rapporti umani non possono mai essere affrontati e risolti sul piano della violenza.

La mostra itinerante che, poco tempo fa, ha percorso le città di Ginevra, Brescia e Torino ha illustrato una serie di realtà estremamente inquietanti. La fotografa francese che l'ha promossa e realizzata ha scritto: «Da poco la violenza coniugale comincia ad uscire dall'ombra dell'ipocrisia, non la si valuta quotidianamente. Perché tante negazioni per paura dello scandalo? Perché questi orrori sono lasciati nell'ombra da una società che si dichiara liberale e moderna? Perché le donne sono ancora costrette a dichiarare che hanno sbattuto nella porta?».

Se è vero, come è stato detto, che il futuro possibile dell'uomo è la donna, credo che occorra cominciare, per intanto, ad assicurarle il presente. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano e del senatore Pettinato. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PETTINATO, *relatore*. Signora Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Dovremmo ora passare alla replica del rappresentante del Governo ma, stante l'impossibilità del Ministro per le pari opportunità ad essere presente, dobbiamo rinviare il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo alla seduta pomeridiana.

CARUSO ANTONINO. Quindi, alle ore 16,30 procederemo all'esame e alla votazione degli emendamenti?

PRESIDENTE. Prima di tutto, dobbiamo ascoltare la replica del Governo, poi passeremo all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti, anche se non abbiamo ancora certezza della presenza del Ministro.

## Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un componente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle schede.

*(I senatori segretari procedono al computo dei voti).*

*Hanno preso parte alla votazione i senatori:*

Agostini, Andreolli, Andreotti, Antolini, Asciutti, Avogadro, Azzollini,

Barbieri, Barrile, Battafarano, Bedin, Bertoni, Besso Cordero, Bettoni Brandani, Bevilacqua, Bianco, Biasco, Biscardi, Bonatesta, Bonavita, Bonfietti, Bornacin, Bortolotto, Brignone, Bruni, Bruno Ganeri, Bucciarelli,

Camber, Camerini, Capaldi, Caponi, Carcarino, Carella, Carpinelli, Caruso Antonino, Castellani Pierluigi, Castelli, Cazzaro, Cioni, Cò, Colla, Conte, Corrao, Cortiana, Crescenzio, Cusimano,

D'Alessandro Prisco, D'Alì, Daniele Galdi, Debenedetti, De Luca Athos, De Luca Michele, De Martino Guido, De Zulueta, Di Benedetto, Di Orio,

Erroi,

Fassone, Ferrante, Figurelli, Firrarello, Follieri, Folloni, Fumagalli Carulli,

Gambini, Gawronski, Germanà, Giaretta, Gruosso, Gubert, Guerzoni,

Larizza, Lo Curzio, Lombardi Satriani, Lorenzi, Lubrano di Ricco,

Maconi, Magnalbò, Manara, Manzi, Marri, Masullo, Mele, Micele, Mignone, Migone, Montagna, Monteleone, Monticone, Morando, Moro, Mulas, Mundi, Mungari, Murineddu,

Napoli Roberto, Nava, Novi,

Occhipinti,

Palumbo, Papini, Pappalardo, Pardini, Parola, Pasquini, Passigli, Pastore, Pedrizzi, Pellicini, Peruzzotti, Petrucci, Pettinato, Pianetta, Piatti, Piloni, Pinto, Pizzinato, Polidoro, Preioni,

Reccia, Rescaglio, Ripamonti, Rognoni, Ronconi, Rotelli, Russo Spena,

Salvato, Salvi, Saracco, Scopelliti, Smuraglia,

Tabladini, Tapparo, Tarolli, Taviani, Thaler Ausserhofer,

Ucchielli,

Valletta, Vedovato, Vegas, Veltri, Ventucci, Veraldi, Vertone Grimaldi, Viserta Costantini,

Wilde,

Zilio.

Sospendo la seduta per un quarto d'ora.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,53, è ripresa alle ore 11,10).*

## Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un componente effettivo della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti:

Senatori presenti . . . . . 148
Senatori votanti . . . . . 147

Hanno ottenuto voti i senatori:

Rossi . . . . . 132
Schede bianche . . . . . 15

Proclamo eletto il senatore Rossi.

Onorevoli colleghi, come convenuto, riprenderemo la discussione dei disegni di legge nn. 2675, 72 e 159 nel pomeriggio, avendo avuto comunicazione della presenza del Ministro per le pari opportunità.

## Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

THALER AUSSERHOFER, *segretaria, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 11,11).*

*Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 16,15*

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE

**Norme in materia di attività produttive (3369-B)**

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato, **Non posto in votazione (*)**

in occasione della discussione del provvedimento 3369-B («Norme in materia di attività produttive»), con riferimento particolare alle modifiche introdotte agli articoli 6 e 14,

impegna il Governo:

anche in sede di emissione del regolamento di attuazione, di cui all'articolo 2 a destinare adeguate risorse per le piccole e medie imprese che non siano esclusivamente «subfornitrici» e che operino nel settore aeronautico nella progettazione e nella realizzazione di progetti aeronautici completi.

9.3369-B.1 LA COMMISSIONE

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1. **Approvato**

*(Interventi per il settore aeronautico)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale ad alta tecnologia, assicurando altresì la qualificata integrazione dell'industria aeronautica italiana nel quadro giuridico ed economico dell'Unione europea, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad effettuare interventi riguardanti:

*a)* la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e pro-

grammi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale;

*b)* la partecipazione di imprese italiane del settore aeronautico al capitale di rischio di società, preferibilmente costituenti le strutture di cooperazione europea.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera *b)*, da attuare anche secondo i criteri e le modalità recati dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono deliberati, previo parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di parere espresso dal comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, che viene tempestivamente inviato per informazione alle competenti Commissioni parlamentari, in merito:

*a)* alla rilevanza, qualitativa e quantitativa, della partecipazione italiana in funzione della partecipazione societaria da realizzare;

*b)* all'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria nazionale in relazione allo sviluppo dei maggiori sistemi aeronautici;

*c)* alle capacità di ampliamento dell'occupazione qualificata, con particolare riferimento alle aree depresse del paese;

*d)* al miglioramento delle condizioni di competitività delle industrie italiane in campo internazionale.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento ai sistemi aeronautici complessi e limitatamente ai programmi avviati nel 1998, sosterrà, nei modi e nei limiti disposti dall'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, ed a valere sui fondi di cui al medesimo articolo, l'onere per le spese di attrezzamento, acquisizione di macchinari e delle tecnologie produttive necessarie a consentire la disponibilità da parte del Ministero della difesa di quanto necessario ad integrare i piani di acquisizione dei velivoli militari da trasporto. I beni acquisiti ai sensi del presente comma verranno utilizzati mediante assegnazione in comodato a qualificati operatori del settore che dovranno impegnarsi ad assicurarne la disponibilità per la difesa nazionale e in ogni caso di emergenza.

4. Per consentire l'avvio di un primo programma di cui al comma 2, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 64.200 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 99.700 milioni a decorrere dall'anno 2.000.

Art. 2.

*(Programmi dei settori aerospaziale e duale)*

**Identico all'art. 2 approvato dal Senato**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, sono considerati preminenti i progetti e i programmi idonei a favorire il

rafforzamento della competitività internazionale sia in settori sistemistici che specialistici, la collaborazione tra industria e comunità scientifica nazionale, la valorizzazione delle piccole e medie aziende ad alta tecnologia, la partecipazione con ruoli adeguati alle collaborazioni internazionali, specialmente nell'ambito dell'Unione europea.

2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, sono disciplinati con regolamento, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il parere sullo schema di regolamento è espresso dalle Commissioni parlamentari entro trenta giorni, con indicazione delle eventuali disposizioni non rispondenti ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3. Il Governo, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, il testo alle Commissioni per il parere definitivo. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di quest'ultimo parere, il regolamento può comunque essere emanato.

3. Il regolamento di cui al comma 2 si conformerà ai seguenti criteri e princìpi direttivi:

*a)* promuovere nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, progetti o programmi per la realizzazione di nuovi prodotti o il sostanziale miglioramento di prodotti esistenti, comprese le fasi di studio, progettazione, realizzazione di prototipi e prove, tramite la concessione di finanziamenti e contributi in conto capitale o in conto interessi;

*b)* promuovere un adeguato utilizzo industriale e commerciale dei prodotti di cui alla lettera *a)*, intervenendo con contributi in conto interessi per un massimo di dieci anni su mutui concessi da istituti di credito alle imprese impegnate nella realizzazione di progetti o programmi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, relativamente a dilazioni di pagamento nei confronti di clienti finali;

*c)* concorrere, tramite finanziamenti da restituire, a porre le imprese italiane del settore spaziale e del settore elettronico ad alta tecnologia per impiego duale in grado di svolgere ruoli attivi, in linea con le esperienze ed esigenze caratteristiche dei relativi comparti, per la costituzione ed operatività di società, anche di diritto estero, finalizzate alla realizzazione e gestione di sistemi applicativi, a tal fine partecipando al capitale di rischio delle stesse;

*d)* consentire, per i fini indicati alle lettere *a)* e *c)* e in alternativa ai finanziamenti diretti dello Stato, l'utilizzo delle risorse del sistema del credito, tramite l'assunzione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese;

*e)* assicurare che gli interventi di cui al presente articolo non siano cumulabili con i benefici eventualmente concessi in relazione alle stesse attività in base a normative agevolative nazionali e comunitarie;

*f)* assicurare il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, individuando modelli organizzatori che consentano la rappresentanza delle amministrazioni interessate e, ove necessario,

il ricorso ad esperti di alta qualificazione in settori di cui alla medesima lettera, evitando situazioni di incompatibilità con particolare riguardo ai rapporti di lavoro o di consulenza con le imprese e le società operanti nei medesimi settori, determinando altresì il compenso degli esperti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3.

4. Tutti gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sono soggetti alle procedure di valutazione previste dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, eccettuate quelle di cui alla lettera *f)* del comma 3, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 64.100 milioni, di lire 84.800 milioni e di lire 35.000 milioni, rispettivamente con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001.

Art. 3.

*(Studi e ricerche per la politica industriale)*

**Identico all'art. 3 approvato dal Senato**

1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attività produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti, nonchè di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *f)*, è determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999.

Art. 4.

*(Disposizioni concernenti il personale dell'Ente nazionale cellulosa e carta e delle imprese assicurative)*

**Identico all'art. 4 approvato dal Senato**

1. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il perfezionamento del trasferimento presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale utilizzato presso lo stesso Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, è effettuato mediante inquadramento anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di qualifica e livello professionale, purchè entro i limiti accertati delle vacanze organiche complessive esistenti nella pianta organica approvata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,

n. 29, e successive modificazioni, rendendo transitoriamente indisponibili con lo stesso provvedimento di inquadramento un numero di posti per l'onere corrispondente.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonchè aderenti allo stesso ed acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono dettate norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per le liquidazioni coatte amministrative di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che saranno disposte successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Art. 5.

*(Mercati agro-alimentari all'ingrosso)*

**Identico all'art. 5 approvato dal Senato**

1. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della immediata realizzazione del sistema nazionale informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, a gravare sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ai consorziati obbligati a partecipare al consorzio obbligatorio, istituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è riservato l'importo di lire 15 miliardi, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato all'acquisizione delle apparecchiature e dei pacchetti gestionali necessari a garantire la connessione alla rete informatica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo aver acquisi-

to il parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce la forma e la misura dell'agevolazione e le modalità di concessione.

2. La durata massima dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concessi a favore delle società consortili a maggioranza di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, è fissata in quindici anni, compreso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni. Nei confronti delle iniziative già ammesse al finanziamento agevolato il prolungamento del contributo sugli interessi è concesso nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte per l'attuazione degli interventi di cui alla citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni.

3. Per le finalità di cui all'articolo 11, commi 16, 17 e 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come modificato dall'articolo 55, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzato a decorrere dal 1999 il limite d'impegno quindicennale di lire 22 miliardi.

Art. 6. **Approvato**

*(Norme di rifinanziamento e proroga di incentivi)*

1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è riconosciuto, alle medesime condizioni ivi stabilite, per quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 30 novembre 1998, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il medesimo contributo è riconosciuto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.

2. All'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: «al 1° gennaio 1989» sono sostituite dalle seguenti: «al 1° gennaio 1992».

3. All'articolo 22, comma 2, lettera *b)*, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: «al 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 1998».

4. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, ai ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica, nelle seguenti misure:

*a)* ciclomotori e motoveicoli a due ruote, fino a lire 800.000;

*b)* ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote, fino a lire 3.000.000;

*c)* biciclette a pedalata assistita elettricamente, fino a lire 300.000.

5. Al fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e succes-

sive modificazioni, è assegnata l'ulteriore somma di lire 17 miliardi per l'anno 2000.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.800 milioni per l'anno 2000.

7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli oneri derivanti dall'articolo 9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dall'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 2, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1999, nonchè dall'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, gravano sull'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine, le risorse previste per le normative citate affluiscono alla predetta sezione del fondo, a carico della quale sono poste anche le spese di funzionamento per le normative citate.

8. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.

*2.* Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonchè dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.

*3.* Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonchè al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati».

9. La rubrica dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è sostituita dalla seguente: «Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale».

10. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alla lettera *b)* del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine previsto dalla successiva lettera *c)*, previa presentazione, acquisito il necessario parere di conformità del Comando provinciale dei vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, entro il termine di cui alla richiamata lettera *b)*, di specifica richiesta di concessione edilizia e/o, allo stesso fine, di altro provvedimento amministrati-

vo di cui, rispettivamente, all'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato in lire 69.100 milioni per l'anno 1999 e in lire 11.700 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione, come disciplinata dal presente articolo, dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dal presente articolo. Il predetto importo è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze ai fini del successivo riversamento agli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 7.

*(Gestione finanziaria degli interventi a favore delle attività minerarie e interpretazione autentica di norme)*

**Identico all'art. 7 approvato dal Senato**

1. Il contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 221, è sostituito da un finanziamento agevolato, concesso ed erogato con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 17. Nel caso di programmi di ricerca operativa conclusi con esito negativo non è dovuto il rimborso dell'ammontare erogato.

2. L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, va interpretato nel senso che gli impegni assunti dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno in relazione alle agevolazioni industriali comprendono tutti quelli derivanti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, assunti anche dai precedenti organi amministrativi competenti.

3. L'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, va interpretato nel senso che la determinazione al 50 per cento dell'occupazione o della produzione si riferisce a tutti gli indici occupazionali e produttivi contenuti nei disciplinari allegati ai decreti di ammissione ai benefici di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

4. L'ENI e l'ENEL sono autorizzati a recedere dalla società per azioni prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 351, costituita allo scopo di sviluppare tecnologie innovative ed avanzate nell'utilizzazione del carbone estratto dal bacino carbonifero del Sulcis, previo versamento delle quote a loro carico non ancora conferite.

5. La società di cui al comma 4 è tenuta a presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di attività per il perseguimento delle finalità ivi indicate.

6. Nell'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato».

7. Al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 402».

8. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono da rendicontare con le stesse modalità previste dal comma 3 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Di dette risorse, l'importo di lire 7 miliardi e 500 milioni è attribuito alla società Carbosulcis spa quale quota residua delle risorse finanziarie necessarie alla gestione temporanea di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

9. Le risorse finanziarie previste dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonchè dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono attribuite alla società Carbosulcis spa per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis includendo in essa anche gli investimenti necessari alla prosecuzione ed all'esercizio dell'attività mineraria.

Art. 8.

*(Fondo per l'innovazione degli impianti a fune)*

**Identico all'art. 8 approvato dal Senato**

1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori dei medesimi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 10 miliardi a decorrere dal 1999.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le domande vengono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla regione competente per territorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce le risorse di cui al presente articolo tra le regioni inte-

ressate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al comma 2. Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle domande, la gestione delle risorse assegnate e i controlli sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque, devono essere completate entro due anni dall'inizio dei lavori. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili e finanziate mediante contributo annuo pari al 3,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa. Eventuali varianti intervenute in corso d'opera non comportano aumento del contributo assegnato.

Art. 9.

*(Modifiche alla legge 29 luglio 1991, n. 236, e al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798)*

**Identico all'art. 9 approvato dal Senato**

1. All'articolo 22, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, come sostituito dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 236, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la verificazione al momento dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati delle prove effettuate nel paese membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo siano a disposizione delle autorità italiane competenti».

2. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, sono sostituiti dai seguenti:

«Qualora le attrezzature di controllo degli uffici metrici non consentano la verificazione prima CEE degli strumenti di una determinata categoria, la sua esecuzione può essere delegata sia ad enti ed istituti pubblici, o loro aziende, sia ai fabbricanti che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie nel settore metrologico.

Le deleghe sono conferite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle condizioni fissate nel decreto stesso e sono notificate agli Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee».

Art. 10.

*(Attività di valutazione delle leggi)*

**Identico all'art. 10 approvato dal Senato**

1. Per l'acquisto di strumenti tecnici e informatici, nonchè per le spese di funzionamento strettamente connesse allo svolgimento dell'atti-

vità di informazione e monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e per le spese di funzionamento connesse alle attività relative alla sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori, anche in relazione alle conseguenti esigenze di collegamento informatico con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi annue a decorrere dal 1999.

2. Per le finalità e nei limiti di spesa di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è inoltre autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate, mediante appositi contratti.

Art. 11.

*(Disposizioni concernenti le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)*

**Identico all'art. 11 approvato dal Senato**

1. Al comma 7 dell'articolo 10, al comma 2 dell'articolo 14 e al comma 3 dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la parola «quattro» è sostituita dalla parola «cinque», e al comma 2 dell'articolo 17 della medesima legge la parola «tre» è sostituita dalla parola «quattro».

2. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, evitando duplicazioni di operazioni, l'Unioncamere, sulla base di un modello unico di comunicazione, acquisisce direttamente dalle amministrazioni e dagli organismi competenti i dati necessari all'aggiornamento continuo delle informazioni economiche, statistiche e amministrative previste dall'articolo 8, comma 8, lettera *d)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, effettuato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Con appositi protocolli d'intesa, le amministrazioni e gli organismi interessati e l'Unioncamere stabiliscono le modalità di trasmissione dei dati, senza alcun onere.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, l'Unioncamere mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni collegate, senza alcun onere, le informazioni, gli atti e i documenti contenuti nel registro delle imprese, che non devono pertanto essere richiesti direttamente alle imprese medesime.

Art. 12.

*(Inquadramento di personale delle camere di commercio)*

**Identico all'art. 12 approvato dal Senato**

1. Il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, che al 12 luglio 1982 rivestiva la qualifica di capo servizio conseguita secondo l'ordinamento del personale camerale vi-

gente alla predetta data, può essere inquadrato nella qualifica immediatamente superiore con effetti giuridici ed economici decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 13.

*(Agevolazioni per le imprese a prevalente partecipazione femminile)*

**Identico all'art. 13 approvato dal Senato**

1. Nell'ambito del riordino della disciplina dei singoli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le amministrazioni pubbliche competenti devono individuare meccanismi idonei a favorire l'accesso alle agevolazioni delle imprese a prevalente partecipazione femminile aventi i requisiti soggettivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, anche attraverso l'indicazione di eventuali priorità di accesso, ovvero riserve di fondi o maggiorazioni della misura delle agevolazioni, tenendo conto delle peculiarità degli interventi di volta in volta riordinati.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti comunicano le misure adottate in applicazione di quanto previsto al comma 1 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, sentito il Comitato per l'imprenditoria femminile, ne tiene conto nell'ambito della relazione programmatica prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 14.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. Per la realizzazione del programma IGNITOR è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1999 e di lire 10 miliardi per il 2000. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede, per l'importo di lire 20 miliardi per il 1999, mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, e, per l'importo di lire 10 miliardi per il 2000, mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, lettera *f)*, dell'articolo 3 e dell'articolo 10, pari a lire 9 miliardi annue a decorrere dal 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, ad eccezione della lettera *f)* del comma 3, 5, comma 3, dell'articolo 6, commi 5 e 6, e dell'articolo 8, comma 1, pari a lire 160.300 milioni per il 1999, a lire 366.600 milioni per il 2000 e a lire 379.800 milioni per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

*(Entrata in vigore)*

**Identico all'art. 15 approvato dal Senato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

DISEGNO DI LEGGE

**Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo (941-1152-1432-1700)**

ARTICOLI DEL TESTO UNIFICATO
APPROVATI DALLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE

Art. 1.

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni della presente legge integrano la disciplina del prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto di cui alla legge 4 maggio 1990, n. 107, e successive modificazioni.

2. La ricerca del donatore compatibile e la donazione di midollo osseo sono regolate dalla presente legge.

Art. 2.

*(Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo)*

1. Il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, di seguito denominato «Registro nazionale», già istituito e gestito dall'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova, presso cui ha sede, è riconosciuto quale unica struttura di interesse nazionale.

2. Il Registro nazionale coordina le attività dei Registri istituiti a livello regionale e corrisponde agli analoghi organismi istituiti in altri paesi.

3. Il Registro promuove la ricerca di donatori non consanguinei e tiene il registro nazionale dei donatori.

Art. 3.

*(Registri regionali e interregionali. Associazione dei donatori volontari di midollo osseo)*

1. Le regioni possono istituire, anche in associazione tra loro, presso i laboratori regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale, Registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo, cui le strutture che svolgono attività di tipizzazione sui donatori comunicano i dati relativi ai donatori stessi.

2. Alle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo ed alle relative federazioni si applica la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

3. Le associazioni dei donatori volontari di midollo osseo devono comunicare ai Registri regionali ed al Registro nazionale gli elenchi dei propri iscritti.

Art. 4.

*(Donazione di midollo osseo)*

1. La donazione di midollo osseo è un atto volontario e gratuito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107.

2. Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale, che siano stati sottoposti, presso una struttura abilitata, ad un prelievo di sangue periferico per la definizione del sistema genetico HLA.

3. Il donatore ha il diritto ed il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.

Art. 5.

*(Diritti dei donatori)*

1. I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente pubblico hanno diritto al congedo straordinario, senza la riduzione di cui al primo comma dell'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti:

*a)* prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;

*b)* prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;

*c)* accertamento dell'idoneità alla donazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è assicurato al donatore avente rapporto di lavoro dipendente privato.

3. Il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall'*équipe* medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. A tal fine, al datore di lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l'accesso e le pratiche inerenti alla procedura di donazione cui è stato sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo.

Art. 6.

*(Spese e tariffe)*

1. Le prestazioni relative all'iscrizione ai Registri regionali di cui all'articolo 3 sono a carico del Servizio sanitario nazionale; il donatore non necessita di impegnativa medica da parte dell'azienda sanitaria locale di provenienza, nè dell'impegnativa del medico di base, e può accedere direttamente alle strutture deputate presentando la propria tessera sanitaria. Anche le successive prestazioni erogate sul donatore, quali ulteriori indagini genetiche, esami di idoneità e prelievi di sangue midollare sono ad accesso diretto. La struttura trasmette la richiesta di rimborso all'azienda sanitaria locale di appartenenza del paziente. Le spese per le prestazioni inerenti all'attività di trapianto di midollo osseo da sostenere all'estero sono regolate dalla vigente normativa.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, determina annualmente le tariffe per tutte le prestazioni a carattere non sanitario necessarie allo svolgimento della ricerca ai fini della presente legge e già previste nei Registri internazionali.

Art. 7.

*(Importazione ed esportazione di midollo osseo)*

1. L'importazione e l'esportazione del midollo osseo a scopo di trapianto sono regolate ed autorizzate ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

Art. 8.

*(Regolamento di attuazione)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità emana, sentita la Commissione di cui all'articolo 9, il regolamento di attuazione della presente legge che reca la disciplina dell'attività del Registro nazionale, le relative modalità di utilizzazione e l'adeguata copertura assicurativa per i donatori nell'ipotesi di danni ed infortuni correlati alla donazione.

2. L'attività delle associazioni e delle federazioni di associazioni di donatori volontari di midollo osseo di cui all'articolo 3, comma 2, è regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministero della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 9.

3. Le donazioni effettuate da enti o privati all'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova, finalizzate all'attività del Registro nazionale, sono detraibili dall'imposta sul reddito per un importo non superiore al 30 per cento dell'imposta lorda dovuta, purché risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione.

4. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al comma 3, l'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova versa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, nei termini e con le modalità fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanità, una somma pari alla percentuale di detraibilità degli oneri indicata dagli articoli 13-*bis* e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, applicata alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, e una somma pari rispettivamente al 34 per cento e al 37 per cento delle erogazioni effettuate da imprese individuali e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)* del predetto testo unico. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonchè per il contenzioso si applicano le diposizioni previste per le imposte sui redditi.

Art. 9.

*(Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo)*

1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, il Ministro della sanità si avvale del parere della Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo, istituita ai sensi del comma 2 e di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della sanità, che la presiede. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione. Essa è composta da un rappresentante del Registro nazionale; da due rappresentanti delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e delle relative federazioni più rappresentative a livello nazionale; da due esperti designati dalle associazioni nazionali dei pazienti affetti da leucemia ed altre patologie del sistema linfoemopoietico; da cinque esperti designati dal Ministro della sanità, dei quali uno scelto fra i medici dirigenti del Ministero della sanità ed i medici dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, uno scelto tra i direttori ospedalieri e i docenti universitari e tre indicati dalle società scientifiche interessate alla materia. Un funzionario della carriera direttiva medica del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore alla ottava, svolge le funzioni di segretario della Commissione.

3. La Commissione svolge attività consultiva ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2. La Commissione formula, altresì, al Ministro della sanità proposte sui criteri e sulle modalità di compensazione delle prestazioni sanitarie erogate da regioni e province autonome, nonché sulle iniziative concernenti la propaganda sulla donazione di cellule staminali e sulle modalità del coordinamento delle attività promozionali delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e delle relative federazioni. La valutazione annuale sulle attività di promozione è svolta dalla Commissione che si avvale della collaborazione di un gruppo di esperti della comunicazione e della bioetica nominati dal Ministro della sanità.

4. La Commissione si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del Ministero della sanità. L'ammontare delle indennità per i componenti, dei rimborsi spese e degli altri oneri, nonchè dei compensi per gli esperti di cui al comma 3, è definito con decreto del Ministero della sanità entro il limite complessivo annuo di lire 500 milioni.

Art. 10.

*(Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)*

1. All'articolo 12, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le attività del Registro nazionale italiano dei

donatori di midollo osseo». È pertanto autorizzato l'incremento di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 dello stanziamento di cui alla corrispondente voce della tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449.

Art. 11.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 2.650 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## *Allegato B*

**Intervento del senatore Wilde nella discussione generale sul disegno di legge n. 3369-B**

Il disegno di legge in esame presentato dal Governo nasce dall'esigenza di disciplinare interventi ritenuti urgenti, anche sotto forma di incentivi finalizzati ad un rapido adeguamento ed all'evolversi della politica internazionale e comunitaria.

Vorrei limitare l'intervento ai primi due articoli che prevedono incentivi nel settore aeronautico al fine di sostenere l'industria aeronautica, aerospaziale e duale.

In particolare la relazione tecnica evidenzia l'esigenza per il nostro Paese di partecipare al processo di razionalizzazione dell'industria aerospaziale difensiva europea, il cui fine strategico è quello di contrapporsi al blocco dell'est, da una parte, e dagli Stati Uniti, dall'altra. In realtà, se fosse così, l'interesse sarebbe quello di partecipare al costituendo polo della difesa europeo, EADC, rappresentato da Germania, Francia, Spagna ed Inghilterra. Sempre dalla relazione tecnica però, sembra che il Governo intenda perseguire un altro percorso, il cui obbiettivo riguarderebbe l'ipotesi della partecipazione italiana al capitale della costituenda AEROBUS, consorzio di cui fanno parte l'Aerospaziale, la Daimler Benz Aerospace, la British Aerospace e la CASA spagnola. Lo stanziamento previsto è di 64,2 MLD a decorrere dall'anno 1999 e di 84,7 MLD dall'anno 2000 per quindici anni , è volto ad assicurare la copertura del capitale di rischio delle nuove entità in via di costituzione a livello europeo, ma le suindicate industrie europee di AEROBUS stanno procedendo alla trasformazione del consorzio in SPA, che dovrebbe costituirsi in tempi più lunghi rispetto a quelli preventivati nella relazione tecnica (31 gennaio 1999), anzi si concretizzerà forse, solo verso la fine del 1999.

Di fatto il consorzio AEROBUS è solo una ragione sociale, poiché uomini ed impianti produttivi appartengono alle industrie dei paesi partners. Il progetto industriale AERBUS con gli annunciati progetti per un piccolo jet (A 319) e per un superjet da 600 passeggeri (3XXX) sono ancora allo stadio teorico. L'inserimento o meglio l'accoglimento della partecipazione italiana rimarrebbe comunque sempre da decidere sia in termini di partecipazione azionaria che di attribuzione di valori complessivi della partecipazione Stiamo quindi deliberando una EVENTUALE partecipazione che comporterebbe l'impiego di ben oltre 2000 mld per una quota non definita, ma intorno ad un cinque per cento, una percentuale che al contrario, se così fosse richiederebbe un impegno finanziario di gran lunga superiore. Consapevoli dell'alta improbabilità che AERBUS si trasformi in SPA, ma sarà anche difficile ottenere lavoro per maestranze e fabbriche italiane, mentre al contrario vi è il più fondato dubbio che si debba partecipare alla copertura del deficit. Tra l'al-

tro non è stato assolutamente chiarito se l'entrata in AERBUS avverrebbe comperando la spagnola CASA (società in pesante deficit) che detiene il 4,5% di AERBUS, in tal modo si permetterebbe a FINMECCANICA di attingere capitali pubblici, in un momento storico quale è la privatizzazione. I dubbi sono quindi motivati e leciti. Oggi dobbiamo votare una proposta governativa che circa un anno fa, l'esecutivo tentò di far assegnare in sede deliberante, iter bocciato grazie alla Lega, proprio in relazione alla necessità di approfondire e meglio conoscere scopi e finalità. Noi non riusciamo, sebbene sia passato un anno, a capire come si possano ipotecare dotazioni finanziarie di importi così ingenti senza sapere con certezza quali saranno i concreti riscontri di un operazione come quella ventilata. Riteniamo che non esiste nessuna differenza tra la firma di un assegno in bianco e tale operazione. Nascono comunque legittimi dubbi di carattere giuridico-comunitario in relazione alla concessione degli aiuti, siano essi sotto forma di incentivi che di pagamenti di interessi sugli ammortamenti, in quanto l'art. 92 del trattato dell'U.E. non permette aiuti di carattere tipicamente assistenziale come del resto potrebbero configurarsi tali incentivi.

L'operazione potrebbe essere finalizzata a finanziare la crisi strutturale e finanziaria della subholding dell'IRI, che alla fine del 1997 evidenziava debiti per circa 8000 MLD e che nel primo trimestre 1998 raggiungevano i 9.781 MLD, come da prospetto presentato alla CONSOB, quindi 3,6 volte il patrimonio netto, su un fatturato di 12.000 mld. Da notare che sempre al 30 aprile 1998 le banche che avevano rapporti con Finmeccanica concedevano deroghe per rientri per un importo di 3000 Mld. Nel 1999 la situazione è in minima parte migliorata, ma la gestione ed il progetto industriale rimane assolutamente non definito, anzi l'Ansaldo Energia, parte debole di Finmeccanica evidenzia situazioni drammatiche.

Non possiamo inoltre tralasciare di osservare che se si parla in termini strategici europei, la maggioranza azionaria dovrebbe essere in mano europea, mentre in questo momento, per la parte distribuita sul mercato sarebbe degli americani con una quota del 7,7% del fondo Fidelity, che in futuro, nel momento in cui il tesoro venderà il rimanente 60%, potrebbe addirittura diventare azionista di riferimento. Il provvedimento in esame omette di citare la legge 24 dicembre 1985, n. 808 (interventi per lo sviluppo e l'accrescimento delle industrie operanti nel settore aeronautico) grazie al quale Finmeccanica, aziende associate e la Fiat Aviazione hanno introitato 1.500 MLD secondo modalità tutte da verificare (Il presidente del comitato deliberante è un dirigente di Finmeccanica). In realtà si sono distribuiti finanziamenti statali a tasso zero, da restituire dopo il BREAK EVEN della produzione, e se non si raggiunge non si restituisce nulla, per cui possiamo affermare che la 808 ha funzionato e funziona con finalità di mera incentivazione, ricordo la produzione di serie delle superfici mobili del jet MD11, progettato, realizzato e certificato negli S.U. ha permesso a Finmeccanica di ottenere finanziamenti pur non essendovi nulla da progettare. Tra l'altro da anni il Ministero dell'industria omette, in base all'art. 2 della legge 808 di comunicare

al parlamento le modalità d'utilizzo delle risorse finanziarie. Gli articoli 1 e 2 del DDL n. 3369 sembrano essere un doppione.

Altro stanziamento è quello previsto dall'Art. 1 comma 3 destinato alla costruzione dell'aeroplano da trasporto militare europeo FLA, che dovrebbe sostituire con più elevate performance e tecnologie più moderne gli attuali C-130 americani. È un progetto che risale a ben dieci anni fa, non ha mai compiuto progressi verso la concretizzazione poiché la maggior parte delle aviazioni militari europee hanno preferito acquisire dagli S.U. C-130 in versione aggiornata, e nonostante gli ex ministri della difesa Corcione ed Andreatta avessero affermato che il FLA non rientrava nell'interesse delle forze armate italiane. Recentemente il Capo di Stato maggiore della difesa Generale Mario Arpino ha dichiarato che i nostri mezzi moderni saranno EUROFIGHTER, C-130 JULIET, AMX terzo lotto, TORNADO ELETTRONICI MB 339 AGGIORNATI, ELICOTTERI NH 500, NH 90 e forse FLA. Sarebbe quindi interessante sapere se l'interesse per il FLA è solo da parte di FINMECCANICA è per avere il pretesto atto ad ottenere denaro per le ricerche dell'ufficio del segretario generale della difesa.

Altro articolo è il 2 ed in particolare il comma 1, riguarda la possibilità di rafforzare la capacità e la competitività a livello internazionale dell'industria e della ricerca scientifica italiana nel settore aerospaziale e duale. In base a tale necessità il comma 2 dell'art.2 detta criteri e principi per i quali verranno spesi 2.000 MLD. In quanti mesi abbiamo interrogato i ministeri di competenza per conoscere quali saranno le industrie a tecnologia avanzata che utilizzeranno tali dotazioni finanziarie e chi saranno i controllori, ma fino ad ora non abbiamo avuto risposte esaudienti. Auspichiamo che non vengano gestiti dall'ASI visto che i bilanci dell'anno 1997 non sono ancora stati chiusi così da evidenziare problemi di gestione e quindi di trasparenza.

Le suindicate osservazioni relative ai solo primi due articoli, sono più che sufficienti per dichiarare fin d'ora il voto contrario della Lega Nord per la Padania Indipendente.

*Senatore* WILDE

## Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 28 aprile 1999, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO. – «Delega per l'abolizione degli Ordini dei medici chirurghi e istituzione del Registro italiano dei medici» (3988).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

GASPERINI, BIANCO, MANARA, WILDE, PROVERA e ANTOLINI. – «Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati» (3989).

## Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

*alla 7ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

ASCIUTTI ed altri. – «Introduzione dell'insegnamento della seconda lingua straniera nella scuola media» (3957), previ pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

*alla 1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MIGNONE ed altri. – «Modifiche alla legge 23 aprile 1981, n. 154, sulla ineleggibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale» (3934), previ pareri della 2ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

*alla 2ª Commissione permanente* (Giustizia):

VALENTINO. – «Modifica dell'articolo 303 del codice di procedura penale, concernente i termini di durata della custodia cautelare» (3958), previo parere della 1ª Commissione;

*alla 3ª Commissione permanente* (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992» (3945), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

*alla 7ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

BISCARDI ed altri. – «Interventi straordinari nel settore dei beni culturali» (3974), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

*alla 10ª Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo):

DENTAMARO ed altri. – «Disposizioni urgenti di proroga dei termini ed altre agevolazioni tributarie e previdenziali per i soggetti residenti nella regione Puglia a seguito degli eventi bellici nei territori della Repubblica Jugoslava» (3946), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 11ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

*alla 12ª Commissione permanente* (Igiene e sanità):

FUMAGALLI CARULLI ed altri. – «Istituzione delle professioni sanitarie di osteopata e di chiropratico e dei relativi registri nazionali» (3930), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

## Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato il disegno di legge: «Valorizzazione della funzione del personale della scuola» (3892).

## Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, relativo all'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale» (n. 438).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 6ª Commissione permanen-

te (Finanze e tesoro) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 28 giugno 1999. La 2ª Commissione permanente (Giustizia) e la Giunta per gli affari delle Comunità europee potranno formulare le osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

# RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

**(Pervenute dal 22 al 28 aprile 1999)**

**SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 116**

ASCIUTTI: sulla richiesta di una visura relativa all'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per la Toscana (4-10454) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

BONATESTA: sul problema delle intolleranze alimentari di cui soffrono alcuni bambini del comune di Civita Castellana (Viterbo) (4-05811) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

BUCCIERO: sulla vicenda di Maria Cordopatri (4-08710) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)

sulla richiesta di concessione in comodato di un immobile sito in Bari da parte dell'associazione di volontariato CAPS (4-12676) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)

CARCARINO: sul pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani nel comune di Martina Franca (4-12967) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)

DE LUCA Athos: sul polo didattico della scuola media «G. Pascoli» di Roma (4-12753) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

sull'episodio di antisemitismo verificatosi presso la scuola media «Giuseppe Moscati» di Roma (4-13099) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

DE ZULUETA, MELE: sul Convitto nazionale «Vittorio Emanuele II» di Roma (4-12149) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

LA LOGGIA: sulla situazione politica del Pakistan (4-11367) (risp. MARTELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

LOMBARDI SATRIANI: sui docenti operanti nelle province di Vibo Valentia e Crotone (4-08899) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

MANZI ed altri: sulla situazione di Timor Est (4-13961) (risp. MARTELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

MEDURI: sulla vicenda del signor Vincenzo Minici (4-11574) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)

MORO: sull'ufficio IVA di Verona (4-10872) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)

NAPOLI Roberto ed altri: sulla morte del professor Fasano (4-02159) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)

PEDRIZZI ed altri: sugli assistenti tecnici in servizio nella scuola media superiore (4-10419) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

PIERONI: sui tempi di consegna dei prodotti editoriali da parte delle Poste (4-09217) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

sul giudizio di non idoneità espresso nei confronti di alcuni alunni portatori di *handicap* frequentanti l'istituto tecnico professionale per il commercio «Podesti» di Ancona (4-11210) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

RUSSO SPENA: sulla partecipazione di alcuni studenti alla manifestazione in occasione dell'uccisione di Domenico Geraci a Caccamo (4-12783) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

SELLA DI MONTELUCE: sui rapporti commerciali fra Italia e Turchia (4-13154) (risp. CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*)

SERVELLO: sull'ufficio ICE di Johannesburg (4-10033) (risp. CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*)

UCCHIELLI: sull'iniziativa del circolo giovanile LEFT di Pesaro in materia di prevenzione della tossicodipendenza (4-08921) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

WILDE: sulle assunzioni al CONI (4-08869) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)

## Interpellanze

NOVI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che l'arresto del sottosegretario Cusumano ha alzato il sipario sulla presenza di Viceministri che nel Governo D'Alema rappresenterebbero ambienti dell'imprenditoria politica mafiosa risparmiata – a parere dell'interpellante – dalle inchieste giudiziarie di alcuni settori della magistratura deviata;

che tutt'ora all'interno del Ministero del tesoro ci sarebbero esponenti di questa *lobby* politico-affaristico-mafiosa che si occupano di patti territoriali e contratti d'area;

che il ministro Ciampi sarebbe stato informato di queste presenze inquinanti,

si chiede di sapere se il Ministro stesso sia al corrente di queste ingombranti e inquinanti presenze.

(2-00818)

## Interrogazioni

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. – Premesso:

che fiumi di parole, innumerevoli atti ispettivi d'iniziativa parlamentare e ripetute dichiarazioni da parte di esponenti del Governo non hanno modificato ad oggi alcunchè riguardo la gravissima vicenda legata alla società Belleli;

che la situazione in cui versano le tantissime famiglie di lavoratori Belleli diviene ogni giorno di più insostenibile sia per l'aggravarsi della contingente situazione economica, sia per i cupi scenari che si profilano all'orizzonte;

che i governi che si sono succeduti negli ultimi anni (la vicenda Belleli è ormai datata) si sono sempre caratterizzati più per la vacuità degli impegni assunti che per la incisività dell'azione risolutrice;

che ancora oggi non è chiara la posizione dell'attuale Governo sulla materia, nè è dato di sapere attraverso quali iniziative si pensi di affrontare e avviare a risoluzione il grave problema,

l'interrogante chiede di conoscere esclusivamente se il Presidente del Consiglio non ritenga di dover riferire personalmente e compiutamente in Parlamento sulla questione, al fine di fornire ai lavoratori, alla classe politica, soprattutto jonica, e all'intero territorio indicazioni certe sul futuro della Belleli nonchè indicazioni precise circa gli impegni che il Governo ritiene di dover assumere sulla materia.

(3-02786)

CURTO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione*. – Premesso:

che le note vicende legate alla crisi nei Balcani hanno imposto per un limitato periodo l'utilizzo dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie anche, fra gli altri, per i voli da e per Roma;

che la riapertura parziale dell'aeroporto Papola Casale di Brindisi ha determinato però la soppressione di tali voli con conseguenti notevoli disagi all'interno di una utenza che tale utilizzo aveva visto e accolto con favore;

che tra i problemi che ostano al definitivo «decollo» (è il caso di dirlo) dell'aeroporto di Grottaglie il più grave parrebbe essere quello della mancanza di un adeguato servizio antincendio che sarebbe possibile attivare mediante l'inserimento dell'aeroporto di Grottaglie nella tabella «A» degli aeroporti italiani, con conseguente attivazione del servizio antincendio con fondi a totale carico statale,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, al riguardo, intenda assumere adeguate iniziative e quali.

(3-02787)

### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

SPERONI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, delle finanze e della difesa*. – Quali iniziative si inten-

de adottare perchè nelle aerostazioni gli appartenenti ai corpi di polizia, in divisa ed in servizio, se proprio non possono o non vogliono far rispettare il divieto di fumare, quanto meno si astengano dal fumare essi stessi?

(4-15062)

LAURO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali*. – Premesso:

che in data 17 aprile 1999 si è svolta nel comune di Lacco Ameno sull'isola di Ischia la cerimonia di inaugurazione del museo di Phitecusa relativo alla esposizione dei reperti archeologici dell'antichissimo insediamento greco ivi rintracciato con il grande lavoro di ricerca e di analisi del professor Giorgio Buchner;

che la cerimonia segna la conclusione di un lungo cammino durato decenni durante il quale le comunità locali hanno dovuto superare molte difficoltà prima di poter reperire risorse e strutture finalizzate alla istituzione e all'apertura di un museo;

che l'insediamento di Ischia risulta tra i più antichi, se non il più antico, di quell'area che venne definita della Magna Grecia con la prova di lavorazioni delle ceramiche, del ferro, della creta che ne fanno un punto di passaggio di grande importanza nei traffici via mare dell'area mediterranea;

che, purtroppo, ancora una volta il Governo ed il Ministro per i beni e le attività culturali hanno fatto risaltare la propria assenza nonostante la portata mondiale dei ritrovamenti custoditi nel museo e nonostante la famosa coppa di Nestore ritrovata ad Ischia abbia consentito a studiosi di tutto il mondo di risalire alla individuazione dei primi segni grafici, delle prime iscrizioni greche e di datarle onde stabilire una esatta cronologia delle epoche, dei periodi di arte e storia e degli usi e costumi susseguitisi sotto quella civiltà;

che il presidente di Isola Futura, Luciano Venia, ha protestato contro la penalizzazione del prestigio e dell'immagine dell'isola di Ischia per l'assenza del Ministro per i beni culturali e l'omessa trasmissione in orari di punta di servizi culturali su Ischia nei radiotelegiornali della Rai;

che nelle edizioni del TG regionale del canale 3 della Rai, come riferisce «Il Golfo» a pagina 7, in data 21 aprile, nessun servizio è stato dedicato all'argomento mentre si continua a promuovere la vicenda del cosiddetto «maggio dei monumenti» per far fare bella figura al sindaco ministro Bassolino,

l'interrogante chiede di conoscere:

per quale motivo il Governo abbia omesso di partecipare ad un appuntamento tanto rilevante per la cultura mondiale come l'inaugurazione del museo Pithecusa che rappresenta la testimonianza della più antica colonizzazione greca in Italia visto che Lacco Ameno fa parte della storia mondiale per il ritrovamento della coppa di Nestore grazie alle cui iscrizioni si sono ampliate le conoscenze di storici, artistici e linguistici con conclusioni rilevanti per il mondo del sapere;

quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo e per esso i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, di concerto col Dicastero della comunicazione, per richiedere alla direzione aziendale della radiotelevisione di Stato la programmazione di appositi programmi divulgativi sulla portata, il significato e il contenuto della realtà museale di Lacco Ameno, approfondendo anche il ruolo dell'isola di Ischia nella diffusione della cultura greca, gli insediamenti artigianali di Lacco Ameno nell'VIII secolo avanti Cristo e la grande rilevanza per la cultura scientifica del ritrovamento della coppa di Nestore che ha consentito studi rivoluzionari per la storia mondiale e la ricerca linguistica.

(4-15063)

SALVATO, RUSSO SPENA, SCOPELLITI, DE LUCA Athos, MILIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia*. – Premesso:

che il presidente dell'Ufficio del giudice per le indagini preliminari (GIP) di Napoli, dottor Renato Vuosi, ha stabilito un criterio di assegnazione degli incarichi d'ufficio fondato su un sistema di valutazione del lavoro svolto dai singoli magistrati addetti all'Ufficio;

che la finalità del sistema è quella di attribuire un minor carico di lavoro ai magistrati più solerti nel disbrigo degli affari ad essi assegnati, secondo una sorta di contrappasso che potrebbe risolversi nel lasciare inerti i magistrati «più produttivi» e nel soffocare di lavoro quelli «meno efficienti», con la prevedibile conseguenza di un blocco del complesso dell'ufficio nel quale alcuni sono alleggeriti dal lavoro che altri non riescono a sbrigare;

che, secondo la graduatoria stilata dal dottor Vuosi, l'accoglimento di una richiesta d'arresto equivarrebbe a 40 punti mentre la bocciatura di una richiesta di arresto equivarrebbe a soli 10 punti, come se la prima decisione fosse più meritoria della seconda, non si sa se per oscure ragioni di efficienza – legate probabilmente all'accomodamento con il collega richiedente – o per una ragione di merito, ove si ritenesse – contrariamente alle disposizioni di legge – l'arresto sempre e comunque preferibile alla libertà dell'indagato o dell'imputato;

che delle forme possibili di disbrigo della pratica, curiosamente, all'Ufficio del GIP di Napoli si ritiene più efficiente la sentenza dopo rito abbreviato piuttosto che la sentenza di non luogo a procedere, mentre il decreto di rinvio a giudizio vale quanto la prescrizione del reato e comunque meno del patteggiamento o dell'oblazione, ma più della morte dell'imputato;

che, infine, all'incidente probatorio si riconosce una discreta ed autonoma valutazione (30 punti) siperiore finanche ad alcune condizioni di chiusura della pratica (rinvio a giudizio e prescrizione valgono 20 punti),

si chiede di sapere:

se vi siano disposizioni di legge o indirizzi del Consiglio superiore della magistratura che incentivino l'uso di tali sistemi nell'assegnazione degli affari;

se in tali disposizioni o indirizzi vi sia una così generosa valutazione dell'accoglimento della richiesta d'arresto o la equiparazione tra rinvio a giudizio e prescrizione del reato;

quali siano le considerazioni del Ministro in indirizzo circa la idoneità di tale sistema nell'assegnazione degli affari in un ufficio del GIP e se si pensi di proporre al Parlamento o al Consiglio superiore della magistratura diversi criteri.

(4-15064)

NOVI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che la giunta regionale della Campania nella seduta del 16 aprile 1999 ha deliberato la revoca della proroga delle funzioni degli organi straordinari dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno di Portici, ente sanitario di diritto pubblico operante sul territorio della Campania e della Calabria per il supporto e la promozione delle attività zootecniche e veterinarie, della ricerca scientifica e diagnostica, per il controllo della salubrità e qualità degli alimenti di origine animale, della sanità del bestiame nonchè ente di riferimento per le ASL regionali;

preso atto che, con delibera n. 17/72 del 27 marzo 1998 la giunta regionale della Campania, considerata la scadenza in data 31 dicembre 1997 dell'incarico del professor Paolo Pollice che aveva assunto e condotto lo stesso in regime di *prorogatio* sin dal luglio 1993, procedeva alla nomina del dottor Luigi D'Amore quale nuovo commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Portici;

considerato che tale incarico veniva affidato, a seguito di specifica nota indirizzata ai vertici della regione Campania (n. 600/VI 244611 AG604 del 3 marzo 1998) del Ministro della sanità, Rosy Bindi, con la quale auspicando l'affidamento dell'incarico a professionalità specifiche si sottolineava non più condivisibile l'adozione «di soluzioni parziali o frammentarie non inquadrate in una logica complessiva di funzionamento dei servizi veterinari», sottolineando altresì la necessità di un'azione «di programmazione che può derivare solo dall'intervento della specifica professionalità veterinaria esercitata a livello apicale»;

preso atto che la legge regionale n. 7 del 1979, all'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, prevede che tra i componenti del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Portici vi siano 2 rappresentanti degli allevatori;

considerato che tale designazione ha carattere sostanziale perchè questi possano assumere la presidenza dell'ente ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge regionale n. 7 del 1979;

preso atto che l'attuale commissario dell'ente ricopre la massima carica nell'ambito del settore veterinario quale presidente del relativo ordine professionale, nonchè la carica di presidente dell'Associazione degli allevatori di Terra di Lavoro;

considerato:

che l'attuale commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Portici ha ricoperto e ricopre le cariche di presidente dell'Ordine dei medici veterinari di Caserta dal 1996 a tutt'oggi, di vicepresidente dell'Associazione allevatori di Caserta dal 1987 al 1993, di presidente

dell'Asssociazione provinciale degli allevatori di Caserta dal 1998 a tutt'oggi, di vicepresidente dell'Edisu (Ente regionale per il diritto allo studio dell'Università degli studi di Napoli) dal settembre 1995 all'ottobre 1997;

che l'attuale commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Portici ha operato dal 1983 nel Servizio sanitario nazionale quale medico veterinario dirigente raggiungendo significativi e più che apprezzabili risultanti;

che l'attuale commissario dell'Istituto zooprofilattico sprerimentale di Portici ha rivestito le cariche di veterinario dirigente «responsabile servizi veterinari dell'ex USL» dal 1º agosto 1990 al 31 dicembre 1994, di dirigente veterinario dell'ASL CE2 dal 1995 a tutt'oggi quale responsabile dei servizi veterinari dei distretti 36 e 37;

che lo stesso è ancora attualmente professore a contratto presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», oltre ad essere cultore della materia veterinaria, essendosi specializzato presso l'Ateneo federiciano in «malattie infettive e polizia veterinaria», «ispezione degli alimenti di origine animale», «alimentazione animale» e «fisiopatologia della riproduzione e fecondazione artificiale»;

che a meno di un anno dal suo insediamento presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Portici l'attuale commissario ha promosso e realizzato, di concerto con l'ente regione, l'attivazione dell'osservatorio epidemiologico veterinario per il controllo e il monitoraggio delle malattie infettive, infestive degli animali e dagli animali all'uomo e per le problematiche legate alle tossinfezioni alimentari, nonchè il potenziamento e il perfezionamento della rete informatica di collegamento tra l'Istituto, l'assessorato alla sanità e all'agricoltura della regione Campania, i servizi veterinari delle ASL ed altri centri epidemiologici nazionali ed esteri;

che tra i risultati acquisiti dall'attuale commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Portici rientra l'avvio del tavolo di concertazione tra i direttori generali delle ASL regionali per l'elaborazione delle «linee guida dei servizi veterinari integrati della Campania»;

che tra gli obiettivi conseguiti dall'attuale commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Portici rientra l'elaborazione di un «programma straordinario per la tutela della mozzarella di bufala», approvato e realizzato successivamente dal settore veterinario della regione Campania;

che l'attuale commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Portici risulta promotore del piano straordinario per l'eradicazione della brucellosi bufalina;

atteso che tale commissario, di concerto con gli ordini professionali della Campania e della Calabria risulta promotore principale della proposta di legge regionale di riforma dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Portici secondo i dettami del decreto legislativo n. 270 del 1993 per il riordino e la razionalizzazione dell'ente depositata per l'istruttoria presso il settore veterinario della regione Campania

e che tale disegno di legge è finalizzato al rilancio delle attività zooprofilattiche del territorio di sua competenza;

preso atto:

che lo stesso disegno di legge avrebbe, una volta approvato, di fatto determinato la fine del regime di commissariamento dell'ente e dunque il termine naturale per lo stesso incarico commissariale con la nomina dei nuovi organi di gestione (direttore generale, consiglio di amministrazione);

che, ai sensi della nota n. 16/11 del 26 marzo 1999, acquisita al protocollo della regione Campania settore veterinario al n. 1735, PG del 2 aprile 1999, risulta la compatibilità dei suoi attuali incarichi con quello ricoperto presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale;

considerato che l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Portici non risponde ai bisogni del mondo dell'ingegneria, dell'architettura o di altre professioni, ma trae il motivo di esistere per dare risposte ai leciti bisogni del mondo degli allevatori e della veterinaria, il tutto finalizzato all'unico grande obiettivo della tutela della salute umana;

preso atto che in data 14 e 15 aprile 1999 tutte le associazioni e le organizzazioni sindacali di categoria (Associazione provinciale allevatori, Coldiretti, Confederazione italiana allevatori, Unione provinciale agricoltori, Confartigianato, Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana, Associazione produttori latte bufalino, Associazione nazionale specie bufalina), hanno denunciato alla giunta regionale della Campania, alle commissioni regionali sanità e agricoltura, e per conoscenza, al prefetto di Caserta, lo stato di emergenza in cui versano le filiere agro-zootecniche-alimentari in Terra di Lavoro,

si chiede di conoscere quali siano state le reali motivazioni che hanno determinato la delibera di giunta regionale con la quale si è inteso sospendere in data 16 aprile 1999 la proroga delle funzioni di commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale al dottor Luigi D'Amore e quali provvedimenti si intenda mettere in atto perchè la deliberazione in oggetto non costituisca grave danno alle attività di rilancio dell'Ente in questione a tutt'oggi svolte con grande capacità professionali dallo stesso.

(4-15065)